

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1342

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI, IL SUD,  
LE POLITICHE DI COESIONE E IL PNRR

**(FITTO)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

**(TAJANI)**

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

**(NORDIO)**

CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

**(PIANTEDOSI)**

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(GIORGETTI)**

CON IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

**(ZANGRILLO)**

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

**(CALDERONE)**

CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

**(SCHILLACI)**

CON IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL *MADE IN ITALY*

**(URSO)**

E CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE  
**(LOLLOBRIGIDA)**

---

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e  
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delega-  
zione europea 2022-2023

---

*Presentato il 27 luglio 2023*

---

ONOREVOLI DEPUTATI! — A norma dell'articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina le procedure nazionali per la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, il Governo predispone un disegno di legge contenente le deleghe legislative necessarie per il recepimento delle direttive europee e per l'attuazione di altri atti dell'Unione europea.

Per gli anni 2022 e 2023 viene predisposto il presente disegno di legge, che contiene le disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive dell'Unione europea nonché per l'attuazione degli altri atti normativi dell'Unione europea al fine dell'adeguamento dell'ordinamento interno al diritto europeo, non considerati dalla legge 4 agosto 2022, n. 127 (legge di delegazione europea 2021).

Il disegno di legge si compone di tre capi, costituiti da tredici articoli.

Nel dettaglio:

il capo I (costituito dagli articoli 1 e 2) contiene le disposizioni generali per il recepimento e l'attuazione degli atti dell'Unione europea;

il capo II (costituito dagli articoli da 3 a 9) contiene le disposizioni relative al recepimento delle direttive europee;

il capo III (costituito dagli articoli da 10 a 13) contiene le disposizioni relative all'attuazione dei regolamenti europei. Nell'ambito di detto capo è inserito l'articolo 12 (rubricato «Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 e per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio del

14 dicembre 2022 che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario»), che contiene identici principi e criteri direttivi sia per l'adeguamento della normativa nazionale, compreso il sistema sanzionatorio, alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554, sia per l'attuazione della direttiva (UE) 2022/2556. Tale opzione si è resa necessaria in quanto entrambi i citati gli atti dell'Unione europea trattano della resilienza operativa digitale per il settore finanziario. Inoltre, è indispensabile assicurare che alle autorità competenti siano attribuiti tutti i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori necessari per l'attuazione del regolamento (UE) 2022/2554, così come per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556.

Di seguito sono illustrati in dettaglio gli articoli del disegno di legge.

Art. 1. (*Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea*).

L'articolo, al comma 1, contiene la delega legislativa al Governo per l'adozione dei decreti legislativi ai fini dell'attuazione sia degli atti normativi dell'Unione europea indicati nell'articolato, in quanto necessitano di ulteriori principi e criteri direttivi, sia delle direttive elencate nell'allegato A, che richiedono l'introduzione di normative organiche e complesse, richiamando, all'uopo, gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, relativamente ai termini, alle procedure e ai principi e criteri direttivi generali per l'esercizio delle deleghe conferite.

Al comma 2 viene stabilito che, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, i decreti legislativi di attuazione delle deleghe siano sottoposti al parere dei competenti organi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il comma 3 dispone che eventuali spese non contemplate dalla legislazione vigente, che non riguardino l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali, possano essere previste nei decreti legislativi di esercizio delle deleghe contenute nel disegno di legge, esclusivamente nei limiti necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione dai medesimi provvedimenti. Alla copertura degli oneri recati da tali spese eventualmente previste nei decreti legislativi attuativi, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, finalizzato a consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea. Qualora, poi, la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 2. *(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea).*

L'articolo conferisce al Governo una delega legislativa della durata di diciotto mesi per l'emanazione dei decreti legislativi recanti sanzioni penali e amministrative, di competenza statale, per la violazione di precetti europei non trasfusi in leggi nazionali, perché contenuti o in direttive attuate con fonti non primarie, inidonee quindi a istituire sanzioni penali, o in regolamenti dell'Unione europea, direttamente applicabili. Come è noto, infatti, non esiste una normazione europea per le sanzioni, in ragione della netta diversità dei sistemi nazionali. I regolamenti e le direttive lasciano quindi agli Stati membri il compito di regolare le conseguenze della loro inosservanza.

Art. 3. *(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento*

*della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS2).*

L'articolo contiene i principi e i criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione europea, che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 e la direttiva (UE) 2018/1972, e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (cosiddetta « direttiva NIS2 »). Tale direttiva è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 333 del 27 dicembre 2022 e dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 17 ottobre 2024. Essi applicheranno tali disposizioni a decorrere dal 18 ottobre 2024. La direttiva NIS 2 abroga la direttiva (UE) 2016/1148 sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (cosiddetta « direttiva NIS »), che costituisce il primo strumento legislativo dell'Unione europea sulla sicurezza in ambito cibernetico volto a prevedere misure giuridiche per incrementarne il livello complessivo. La direttiva NIS 2 fa parte di un pacchetto ampio di strumenti giuridici e di iniziative a livello dell'Unione, mirato ad aumentare la resilienza di soggetti pubblici e privati alle minacce nell'ambito cibernetico; tra le disposizioni più recenti del pacchetto si segnalano il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario (cosiddetto « regolamento DORA » – Digital Operational Resilience Act) e la correlata direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, sempre relativa alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario, nonché la direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici (cosiddetta « direttiva CER » – Critical Entities Resilience). Tra i richiamati atti e la direttiva NIS 2, vi è una importante contiguità ap-

plicativa dimostrata anche dalla pubblicazione degli stessi nella medesima edizione della *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea. L'abrogazione della direttiva NIS discende dalla necessità di modernizzare il quadro giuridico esistente alla luce della crescente digitalizzazione del mercato interno e della rapida evoluzione delle minacce alla cybersicurezza, fenomeni che si sono ulteriormente amplificati dall'inizio della crisi del COVID-19. Inoltre, la valutazione del funzionamento della direttiva NIS, condotta ai fini della valutazione d'impatto, ha evidenziato taluni problemi cui la nuova direttiva NIS 2 intende porre rimedio. L'adozione della direttiva NIS 2 mira a garantire un aumento del livello di sicurezza cibernetica comune grazie all'armonizzazione delle norme applicabili ai diversi operatori nei diversi Stati membri e al rafforzamento dei livelli *standard* di sicurezza rispetto a quelli previsti dalla disciplina vigente, incidendo, in via prioritaria sui seguenti pilastri:

1) capacità degli Stati membri in termini di architettura istituzionale, strategia nazionale e piani di gestione delle crisi cibernetiche;

2) gestione del rischio da parte degli operatori, con misure di sicurezza adeguate e un sistema di notifica degli incidenti che sia efficace e reattivo;

3) cooperazione e condivisione delle informazioni, attraverso diverse modalità di scambio, a livello europeo e nazionale.

Principali obiettivi del riesame, dunque, sono l'innalzamento del livello di cyber-resilienza di un vasto gruppo di soggetti operanti nell'Unione europea e il miglioramento della capacità di preparazione e risposta agli incidenti informatici, tra l'altro, incentivando la condivisione di informazioni attraverso la designazione delle autorità nazionali competenti responsabili della gestione di incidenti e crisi su vasta scala.

Il nuovo impianto, dunque, supera e rafforza quanto già previsto dalla precedente direttiva NIS – recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo

18 maggio 2018, n. 65 – in particolare attraverso:

1) l'ampliamento del campo di applicazione, da un lato, includendo anche la pubblica amministrazione centrale (lasciando discrezionalità agli Stati membri di inserire gli enti locali in base all'assetto istituzionale), le piccole e microimprese (solo se operano in settori chiave per la società) e, indipendentemente dalle dimensioni, fornitori di servizi di comunicazione elettronica pubbliche e di reti di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, e dall'altro lato, aumentando significativamente i settori di applicazione e introducendo un approccio comprensivo di ogni genere di rischi per la cybersicurezza, che prevede anche l'inclusione di profili di sicurezza fisica delle infrastrutture della tecnologia dell'informazione e delle comunicazioni (ICT);

2) la revisione del meccanismo di identificazione dei soggetti quali entità importanti o essenziali, prevedendo un criterio omogeneo basato sulla dimensione (cosiddetto « *size-cap rule* »), che estende l'applicazione della direttiva a tutte le medie e grandi imprese che operano nei settori identificati. Con ciò si persegue lo scopo di superare l'attuale disomogeneità nel processo di identificazione dei soggetti da parte degli Stati membri;

3) il rafforzamento dei poteri di supervisione, con indicazioni più dettagliate per la definizione delle misure di sicurezza e l'aggravamento delle sanzioni;

4) l'ampliamento delle funzioni dei gruppi di risposta agli incidenti di sicurezza informatica nazionali (*Computer Security Incident Response Team – CSIRT*), che fungeranno, tra l'altro, da intermediari di fiducia tra i soggetti segnalanti e i fornitori di prodotti e servizi ICT nell'ambito del sistema relativo alla divulgazione coordinata delle vulnerabilità (*Coordinated Vulnerability Disclosure – CVD*);

5) la gestione delle crisi, con la previsione di una strategia in materia e l'istituzionalizzazione della *Cyber Crises Liaison Organisation Network* (CyCLONE), per

la gestione coordinata a livello operativo degli incidenti e delle crisi di cybersicurezza su vasta scala.

Coerentemente con le novità introdotte dalla direttiva NIS 2 e al fine di consentire il miglior adeguamento dell'ordinamento interno alle sue disposizioni, l'articolo di delega indica ulteriori principi e criteri direttivi specifici che il Governo dovrà seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali previsti dall'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

In particolare, il comma 1 reca criteri finalizzati a:

individuare i criteri in base ai quali un ente pubblico può essere considerato pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2555 [lettera *a*]);

prevedere l'esclusione dall'ambito di applicazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2555 degli enti della pubblica amministrazione operanti nei settori di cui all'articolo 2, paragrafo 7, della direttiva medesima, compresi gli organismi di informazione per la sicurezza ai quali si applicano le disposizioni di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124 [lettera *b*]);

avvalersi della facoltà di cui all'articolo 2, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2022/2555, prevedendo che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta delle competenti amministrazioni, siano esentati soggetti specifici che svolgono attività nei settori ivi indicati o che forniscono servizi esclusivamente agli enti della pubblica amministrazione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, della medesima direttiva [lettera *c*]);

confermare la distinzione tra l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, quale autorità nazionale competente e punto di contatto, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2022/2555, e le autorità di settore operanti negli ambiti di cui agli allegati I e II alla medesima direttiva [lettera *d*]);

in relazione all'istituzione del gruppo di risposta agli incidenti di sicurezza informatica (CSIRT), di cui all'articolo 10 della

direttiva (UE) 2022/2555, confermare le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, in materia di istituzione del CSIRT Italia, nonché ampliare quanto previsto dal medesimo decreto legislativo prevedendo la collaborazione tra tutte le strutture pubbliche (CERT) coinvolte in caso di eventi malevoli attinenti alla sicurezza informatica [lettera *e*]);

prevedere un regime transitorio per i soggetti già sottoposti alla disciplina del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, di recepimento della direttiva (UE) 2016/1148, ai fini della migliore applicazione delle disposizioni previste dalla direttiva (UE) 2022/2555 [lettera *f*]);

prevedere meccanismi che consentano la registrazione dei soggetti essenziali e importanti, di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2022/2555, per la comunicazione dei dati previsti dal paragrafo 4 del medesimo articolo 3 [lettera *g*]);

introdurre le modifiche necessarie alla legislazione vigente, anche in materia penale, al fine di assicurare il corretto recepimento nell'ordinamento nazionale delle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2555 in tema di divulgazione coordinata delle vulnerabilità [lettera *h*]);

definire le competenze dell'Agenzia per l'Italia digitale e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in relazione alle attività previste dal regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 [lettera *i*]);

assicurare il migliore coordinamento tra le disposizioni della direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativa alla resilienza dei soggetti critici, la delega per il cui recepimento è contenuta nell'articolo 4 del presente disegno di legge, nonché al regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 e della direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, la delega per il cui recepimento è contenuta nell'articolo 12 del presente disegno di legge [lettera *m*]);

apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo [lettera *n*]).

L'articolo contiene, inoltre, uno specifico criterio [lettera *l*] volto a rivedere il sistema sanzionatorio e il sistema di vigilanza ed esecuzione, in particolare:

1) prevedendo sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive rispetto alla gravità della violazione degli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2022/2555, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge n. 689 del 1981, introducendo strumenti deflativi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere;

2) prevedendo che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, per incrementare la dotazione del bilancio dell'Agenzia.

Relativamente al punto 1), la necessità di prevedere un criterio di delega specifico, che consenta di derogare ai limiti previsti dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, trova giustificazione nelle disposizioni della direttiva NIS 2 che contemplano anche l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie le quali possono raggiungere, nel massimo, un importo di dieci milioni di euro.

Sempre con riferimento al punto 1), la previsione di un criterio di delega specifico che consenta la possibilità di introdurre strumenti deflativi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere, permette di rispettare le intenzioni della direttiva NIS 2, la quale promuove un'applicazione delle misure sanzionatorie in proporzione alla gravità della violazione, che tenga conto delle circostanze specifiche di ciascun caso, e in

forma graduale, anche al fine di prevenire o ridurre il contenzioso.

Con riferimento agli eventuali oneri potenzialmente connessi allo svolgimento dei compiti e dei poteri che la direttiva NIS 2 attribuisce alle autorità e organismi incaricati dell'attuazione, si rappresenta che la direttiva stessa, agli articoli 8, paragrafo 5, 9, paragrafo 1, e 10, paragrafo 2, stabilisce che gli Stati membri debbano garantire che tali soggetti dispongano di risorse adeguate per svolgere i compiti loro assegnati in modo efficace ed efficiente. I richiamati oneri potranno essere individuati e quantificati solo in occasione della determinazione concreta delle modalità operative, demandata allo schema di decreto legislativo di recepimento, e saranno indicati nella pertinente relazione tecnica. Per quanto riguarda le sanzioni derivanti dall'attività di vigilanza e gli introiti connessi, il cui gettito ha natura variabile, ne sarà previsto il versamento al bilancio dello Stato e la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, per incrementare la dotazione del bilancio dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

*Art. 4. (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio).*

L'articolo contiene i principi e i criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici, che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio. In particolare:

alla lettera *a*) si prevede l'esclusione dall'ambito di applicazione delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2022/2557, degli enti della pubblica amministrazione operanti nei settori della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza, della difesa o dell'attività di contrasto, compresi

l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati, compresi gli organismi di informazione per la sicurezza;

alla lettera *b*) si prevede la possibilità di avvalersi della facoltà di escludere anche specifici soggetti critici, la cui attività principale ricade nei suddetti settori o che forniscano servizi esclusivamente ai suindicati enti della pubblica amministrazione, prevedendo che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle competenti amministrazioni di settore, siano individuati gli specifici soggetti critici la cui attività principale ricade nei settori ivi indicati o che forniscono servizi esclusivamente agli enti della pubblica amministrazione all'articolo 1, paragrafo 6, della medesima direttiva, ai quali non si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni di attuazione dell'articolo 11 e dei capi III, IV e VI della medesima direttiva;

la lettera *c*) delega il Governo a istituire o designare una o più autorità competenti, con riferimento agli undici settori disciplinati dalla direttiva. In caso di istituzione o designazione di un'unica autorità competente, deve essere istituito presso quest'ultima anche un punto di contatto unico, incaricato di assicurare il collegamento con la Commissione europea e la cooperazione con i Paesi terzi, allo scopo di garantire la cooperazione transfrontaliera con i punti di contatto unici di altri Stati membri e con il gruppo per la resilienza dei soggetti critici di cui all'articolo 19 della direttiva;

la lettera *d*) individua il criterio secondo cui si incarica il punto di contatto unico a coordinare l'attività delle suindicate autorità competenti, a ricevere le notifiche degli incidenti ai sensi dell'articolo 15 della direttiva, a coordinare le attività di sostegno di cui all'articolo 10 della direttiva e a promuovere le attività di ricerca e formazione in materia di resilienza delle infrastrutture critiche.

Inoltre, si delega il Governo a:

avvalersi della facoltà di individuare servizi essenziali aggiuntivi rispetto all'elenco predisposto dalla Commissione euro-

pea in esecuzione della delega ricevuta ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva [lettera *e*]);

prevedere che le soglie applicate per specificare i criteri di rilevanza degli effetti negativi degli incidenti possano essere comunicate alla Commissione europea come tali o in forma aggregata [lettera *f*]);

prevedere, ove necessario, misure atte a conseguire un livello di resilienza più elevato per i soggetti critici del settore bancario, delle infrastrutture dei mercati finanziari e delle infrastrutture digitali [lettera *g*]);

introdurre sanzioni penali e amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive, anche, ove necessario, in deroga a quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge n. 234 del 2012 e alla legge 4 novembre 1981, n. 689, introducendo strumenti deflativi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere [lettera *h*]). In merito, la necessità di prevedere un criterio di delega specifico che consenta di derogare ai limiti previsti dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012 trova giustificazione nel *considerando* 40 della direttiva, laddove si invita a tenere conto della gravità della violazione e della capacità economica del soggetto interessato. Entrambi questi parametri devono essere letti alla luce delle disposizioni che, ai fini dell'individuazione dei soggetti critici, impongono di tenere conto del numero di utenti che dipendono dal servizio, dell'impatto degli incidenti sulle attività economiche e sociali, l'ambiente, la pubblica sicurezza, l'incolumità e la salute pubblica, dell'estensione dell'area geografica interessata da un incidente. Quanto alla previsione, sempre alla lettera *h*), di un criterio di delega specifico che consenta la possibilità di introdurre strumenti deflativi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere, essa risponde da un lato all'esigenza di privilegiare la responsabilizzazione dei soggetti critici ai fini della continuità dell'erogazione dei servizi essenziali e, dall'altro, a quella di tenere conto del carattere sostanzialmente innovativo della disciplina;



prevedere che le autorità competenti di cui alla lettera *b*) possano irrogare le sanzioni amministrative [lettera *i*]);

prevedere la facoltà, anche per le autorità competenti di cui alla lettera *b*), e nell'ambito delle rispettive competenze, di adottare una disciplina secondaria [lettera *l*]);

al fine di evitare duplicazioni e oneri amministrativi non necessari, garantire l'attuazione coordinata della direttiva (UE) 2022/2557 e dei due atti normativi dell'Unione europea da essa richiamati, vale a dire la direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione, che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 e la direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (cosiddetta « direttiva NIS 2 »), e il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 [lettera *m*]);

curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, operando le necessarie modifiche o abrogazioni espresse [lettera *n*]);

tenere ferme le attribuzioni delle diverse autorità in relazione alla gestione di situazioni di emergenza e al mantenimento dell'ordine pubblico e, in particolare, dell'autorità giudiziaria riguardo alla ricezione di notizie di reato, del Ministero dell'interno circa la protezione dell'ordine e della sicurezza pubblica e la difesa civile, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, del Ministero delle imprese e del *made in Italy* in materia di resilienza fisica delle reti, nonché dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in materia di cybersicurezza e resilienza nazionale nello spazio cibernetico, istituendo un tavolo di coordinamento tra il punto di contatto unico di cui alle lettere *c*) e *d*) e la Commissione interministeriale tecnica di

difesa civile in relazione alla formulazione e attuazione degli obiettivi di resilienza nazionale. Se necessario, queste autorità possono coordinarsi con le altre autorità competenti e il punto di contatto unico [lettera *o*]).

Art. 5. (*Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE*).

L'articolo contiene i principi e i criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti, che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE. In particolare, per l'attuazione del piano d'azione sui crediti deteriorati del 2017 (cosiddetto « NPL Action Plan »), la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva relativa a gestori e acquirenti di crediti (*secondary market directive – SMD*) e al meccanismo accelerato di escussione stragiudiziale delle garanzie reali (*accelerated extrajudicial collateral enforcement – AECE*).

Ebbene, la proposta è stata scorporata in due parti: mentre la proposta normativa relativa all'AECE è ancora sottoposta al vaglio del legislatore europeo, la prima parte, relativa alla SMD, è stata approvata e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea l'8 dicembre 2021.

La SMD si propone di incoraggiare lo sviluppo di mercati secondari dei crediti deteriorati nell'Unione, eliminando gli ostacoli al trasferimento dei crediti deteriorati da parte di enti creditizi ad acquirenti di crediti e garantendo al tempo stesso la tutela dei diritti dei debitori. La proposta introduce un regime di armonizzazione minima cui i gestori e gli acquirenti devono attenersi per operare all'interno dell'Unione, fissando parametri comuni per garantirne l'idonea condotta e la vigilanza.

Tra le numerose misure proposte rilevano, in particolare, l'introduzione dei seguenti istituti:

autorizzazione all'esercizio dell'attività del gestore di crediti in base a specifiche condizioni (articoli 4 e seguenti);

obblighi di comunicazione nei confronti dei debitori a carico dei gestori e degli acquirenti dei crediti (articolo 10);

libertà di prestare attività di gestione dei crediti nello Stato membro ospitante (articolo 13);

diritto all'informativa a beneficio del potenziale acquirente dei crediti (articolo 15);

obblighi a carico degli acquirenti di crediti (articoli 17 e seguenti);

norme sulla vigilanza (articoli 21 e seguenti);

regime sanzionatorio specifico (articolo 23).

Si rende pertanto necessario riformare il quadro delle fonti primarie e secondarie [comma 1, lettera *a*]). Specifica delega prevede di designare una o più autorità competenti, dotate di indipendenza anche finanziaria (in coerenza con la clausola di invarianza finanziaria), per la vigilanza sul rispetto della direttiva [comma 1, lettera *d*)] e per l'emanazione della disciplina secondaria nell'ambito e per le finalità specificamente previste dalla riforma europea [comma 1, lettera *e*]). Specifica delega è prevista, altresì, per il coordinamento dell'intervento normativo con la riforma europea nell'ambito delle fonti relative alle norme antiriciclaggio [comma 1, lettera *b*]), nonché tutela dei consumatori e protezione dei dati personali [comma 1, lettera *c*]). Si prevede, infine, di estendere la disciplina delle sanzioni amministrative alle violazioni delle disposizioni della direttiva [comma 1, lettera *f*]). In coerenza con l'approccio di armonizzazione minima, gli Stati membri dispongono di diverse opzioni e discrezionalità (ad esempio, la possibilità di esentare alcune professioni che svolgono attività accessorie simili alle attività di ge-

stione dei crediti nell'ambito della loro professione, vale a dire notai, avvocati e ufficiali giudiziari) che i criteri rimettono alla valutazione del legislatore delegato.

Art. 6. *(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/431 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro).*

L'articolo contiene i principi e i criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Si prevede di apportare alla normativa vigente le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione della direttiva (UE) 2022/431, in particolare attraverso l'introduzione di obblighi specifici del datore di lavoro, anche in materia di formazione o informazione, alla luce dei nuovi livelli di rischio individuati, nonché di aggiornare l'attuale sistema di sorveglianza sanitaria, al fine del suo adeguamento alla valutazione dello stato di salute dei lavoratori adibiti ad attività nelle quali sono o possono essere esposti a specifici agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro. L'intervento è volto, pertanto, ad introdurre modifiche di carattere tecnico-scientifico e procedurale finalizzate al suddetto controllo.

Art. 7. *(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2380 che modifica la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139, che modifica la direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio).*

L'articolo contiene i principi e i criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2380 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, che modifica la direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139, che modifica la direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio.

Si premette che la direttiva 2014/53/UE è stata già recepita con il decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128.

La direttiva (UE) 2022/2380, anche al fine di ridurre i rifiuti ambientali, è volta a definire ulteriori requisiti essenziali applicabili a determinate categorie o classi specifiche di apparecchiature radio, ivi definite, necessari per limitare la frammentazione delle interfacce di ricarica dei telefoni cellulari e di apparecchiature radio analoghe.

Rientrano nel novero di tali apparecchiature analoghe: i *tablet*, le fotocamere digitali, le cuffie, le cuffie microfono, le *console* portatili per videogiochi, gli altoparlanti portatili; i lettori elettronici; le tastiere, i *mouse*, i sistemi di navigazione portatili, gli auricolari e i *laptop*.

In particolare, la direttiva dispone, tra l'altro:

1) l'armonizzazione delle interfacce di ricarica e dei protocolli di comunicazione per la ricarica di categorie o classi specifiche di apparecchiature radio ricaricabili mediante cavo;

2) la previsione di offerta ai consumatori e agli altri utenti finali, nonché la possibilità di acquistare l'apparecchiatura radio tra quelle sopra indicate senza alcun dispositivo di ricarica;

3) l'introduzione di un apposito sistema di informazioni e di etichettature indicante la presenza o meno del carica-batterie accluso all'apparecchiatura radio e l'introduzione di informazioni sulle speci-

fiche relative alle capacità di ricarica e ai dispositivi di ricarica compatibili;

4) la modifica della procedura a livello nazionale per le apparecchiature radio che presentano rischi per la salute o l'incolumità delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui alla direttiva 2014/53/UE;

5) la previsione di un periodo di tempo sufficiente per procedere ai necessari adattamenti delle apparecchiature radio che rientrano nell'ambito di applicazione della predetta direttiva.

I criteri indicati per il recepimento della direttiva sono finalizzati a consentire un adeguamento della normativa interna mediante la modifica e l'integrazione del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128.

A tale fine, si evidenzia che il criterio di cui alla lettera *a*) richiama espressamente i *considerando* della direttiva ai fini del suo recepimento.

In particolare, si richiama l'attenzione sul *considerando* 14, secondo cui: «La direttiva 2014/53/UE dovrebbe essere modificata al fine di includere disposizioni sulle interfacce di ricarica e sui protocolli di comunicazione per la ricarica. Le categorie o le classi di apparecchiature radio specificamente contemplate da tali nuove disposizioni dovrebbero essere ulteriormente specificate in un nuovo allegato di tale direttiva. Nell'ambito di tali categorie o classi di apparecchiature radio sono interessate solo le apparecchiature radio che dispongono di una batteria ricaricabile amovibile o incorporata. Per quanto riguarda le fotocamere digitali, le apparecchiature radio interessate sono tutte le fotocamere e le videocamere digitali, comprese quelle d'azione. Per le fotocamere digitali progettate esclusivamente per il settore audiovisivo o per il settore della sicurezza e sorveglianza non dovrebbe sussistere l'obbligo di integrare la soluzione di ricarica armonizzata. Per quanto riguarda gli auricolari, l'apparecchiatura radio interessata è considerata insieme al vano o alla custodia di ricarica appositi, dato che gli auricolari sono raramente o non sono mai dissociati dal vano o dalla custodia di ricarica a causa delle loro

dimensioni e della loro forma specifiche. Il vano o la custodia di ricarica per questo tipo specifico di apparecchiatura radio non sono considerati parte del dispositivo di ricarica. Per quanto riguarda i *laptop*, l'apparecchiatura radio interessata è qualsiasi *computer* portatile, tra cui *laptop*, *notebook*, pc ultraportatili, dispositivi ibridi o convertibili e *netbook* ».

Inoltre, il criterio di cui alla lettera *b*) è indispensabile al fine di adeguare il trattamento sanzionatorio già contemplato dal decreto legislativo n. 128 del 22 giugno 2016 alla direttiva (UE) 2022/2380 che aggiorna, corrispondentemente ai nuovi requisiti introdotti, l'elenco delle non conformità.

Infine, l'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 dispone la modifica dell'allegato 1 alla direttiva 2014/53/UE, ossia dell'elenco delle apparecchiature non contemplate dalla direttiva citata. In particolare, secondo l'articolo 138, le apparecchiature dell'aviazione destinate esclusivamente all'uso in volo e costituite da aeromobili diversi dagli aeromobili senza equipaggio rientranti nel citato regolamento e aeromobili senza equipaggio già certificati in conformità all'articolo 56 del regolamento (UE) 2018/1139, sono escluse dal campo di applicazione della direttiva 2014/53/UE. Conseguentemente, alla lettera *c*), si prevede un criterio direttivo finalizzato a consentire la coerenza della normativa di recepimento con quanto previsto dal predetto regolamento europeo.

*Art. 8. (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti).*

L'articolo contiene i principi e i criteri direttivi per il recepimento dell'articolo 2 della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 della Commissione, del 12 dicembre 2022, che modifica la direttiva di esecu-

zione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.

Preliminarmente, si evidenzia che il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18 (Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625), tra l'altro, recepisce la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione europea sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.

Detta direttiva è stata modificata, successivamente, dalla direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, con conseguente necessità di procedere all'aggiornamento del citato decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18.

Tanto premesso, il comma 1 dispone che il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, sia modificato al fine di recepire le disposizioni contenute nella direttiva e inerenti ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti. Dispone, inoltre, che le misure transitorie del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, siano adeguate a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2022/2438, in modo da consentire la commercializzazione di sementi e plantule prodotti a partire da piante madri di pre-base, di base e certificate o da materiali CAC (conformità agricola comunitaria) esistenti prima del 1° gennaio 2017 e che sono stati ufficialmente certificati o che soddisfano le condizioni per essere qualificati come materiali CAC anteriormente al 31 dicembre 2029. Dispone, infine, che siano apportate al testo del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, le modifiche necessarie a correggere taluni errori materiali e difetti di

coordinamento riscontrati agli articoli 37, comma 2, 40, comma 1, 56, comma 5, e 86, comma 7, al fine di garantire la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni.

Il comma 2 prevede, coerentemente con il procedimento di adozione del decreto legislativo n. 18 del 2021, come definito dall'articolo 11, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117, la previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in relazione ai decreti legislativi adottati in attuazione della delega conferita dal presente articolo.

Il comma 3 dispone che dall'attuazione dell'articolo non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che l'amministrazione interessata provveda ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

*Art. 9. (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato e della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra).*

Il sistema per lo scambio di quote di emissioni nell'Unione europea (EU ETS), istituito dalla direttiva 2003/87/CE, è una pietra angolare della politica dell'Unione in materia di clima e ne costituisce lo strumento fondamentale per ridurre le emis-

sioni di gas a effetto serra in modo efficace sotto il profilo dei costi.

Tale sistema è stato recentemente modificato tramite l'adozione di diversi atti legislativi dell'Unione europea, in particolare la direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra, e la direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato.

Essi estendono il campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE e ne rafforzano il meccanismo al fine di contribuire all'obiettivo di ridurre almeno del 55 per cento le emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2030 e di conseguire la neutralità climatica entro il 2050, come previsto dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 (cosiddetta « legge dell'Unione europea sul clima »). La revisione della direttiva costituiva parte del pacchetto di proposte « Pronti per il 55 % », presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021 per aggiornare la legislazione dell'Unione europea in materia di clima, energia e trasporti e allinearla ai nuovi ambiziosi obiettivi europei.

In particolare il presente articolo contiene una delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas

a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nonché della direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato.

Le due direttive emendano la direttiva originaria 2003/87/CE contribuendo a costituire un unico testo consolidato. In tal senso si è ritenuto necessario disporre dei principi e criteri direttivi per entrambe le direttive che porteranno, peraltro, al recepimento nazionale di un unico provvedimento.

Le modifiche apportate alla direttiva 2003/87/CE riguardano diversi elementi sostanziali, tra cui i seguenti:

1) Campo di applicazione.

In primo luogo, è stato esteso il campo di applicazione della direttiva, con l'inclusione graduale di nuovi settori, oltre a quelli già regolati dell'industria e del trasporto aereo civile. A partire dal 2024 è infatti prevista la graduale estensione del sistema ETS alle emissioni prodotte dal trasporto marittimo: dal 2024 sono comprese le navi di stazza lorda pari o superiore a 5.000 tonnellate per le emissioni di gas a effetto serra rilasciate durante le tratte finalizzate al trasporto di passeggeri o merci a fini commerciali; dal 2025 sono comprese le navi da carico di stazza lorda tra 5.000 e 400 tonnellate per quanto riguarda le emissioni di gas a effetto serra rilasciate durante le tratte finalizzate al trasporto di merci a fini commerciali e le navi *offshore* di stazza lorda pari o superiore a 5.000 tonnellate.

2) Sistema ETS II.

Dal 2025, inoltre, è prevista la creazione di un sistema di scambio di quote separato ma parallelo (ETS II) per i settori dell'edilizia, del trasporto stradale e per ulteriori settori industriali non contemplati

dall'allegato I della direttiva 2003/87/CE (industrie energetiche, manifatturiere e costruzioni). Tale nuovo sistema prevede un quantitativo totale di quote (cosiddetto «*cap*») separato rispetto a quello dell'ETS e una propria traiettoria lineare di riduzione (direttiva 2023/959).

Per quanto riguarda il settore dell'aviazione, è stato confermato l'assoggettamento al sistema ETS delle sole emissioni rilasciate dai voli interni al Sistema economico europeo (SEE) fino al 2027. Nel 2025, dopo le conclusioni della 42<sup>a</sup> Assemblea dell'ICAO, la Commissione europea valuterà lo stato di attuazione del sistema internazionale CORSIA e la sua efficacia ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo di Parigi sul clima, nonché l'eventuale partecipazione dell'Unione europea allo stesso sistema. Se il sistema CORSIA non avrà prodotto risultati tangibili in termini di riduzione dell'impatto delle emissioni degli aerei, la Commissione presenterà una proposta per estendere l'ETS anche ai voli in partenza dal SEE (direttiva 2023/958).

3) Obiettivo di riduzione e *cap*.

È stato modificato, inoltre, l'obiettivo di riduzione delle emissioni dei settori interessati dal sistema ETS – che passa dall'attuale -43 per cento a -62 per cento rispetto al 2005 entro il 2030 – e corrispondentemente riduce il quantitativo di quote dell'EU ETS a livello dell'Unione, da assegnare gratuitamente o tramite aste. È previsto che il quantitativo totale di quote venga ridotto nel 2024 e nel 2026 per essere allineato alle emissioni effettive (cosiddetto «*rebasing*»); nel 2024 e nel 2028 invece verrà rivisto il fattore di riduzione lineare, tenendo conto anche dell'inclusione delle emissioni generate dal trasporto marittimo.

4) Assegnazioni gratuite.

Per quanto riguarda le assegnazioni gratuite, si prevede la loro progressiva riduzione, fino ad arrivare al loro azzeramento nel 2026 per le emissioni del trasporto aereo e nel 2034 per quelle dei settori interessati dal nuovo meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM), con cui si intende prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni.

A partire dal 2026, inoltre, per gli impianti fissi nei settori destinatari di assegnazione gratuita sono previsti meccanismi di incentivazione alla riduzione delle emissioni (cosiddette « condizionalità »). Nel caso in cui tali impianti siano soggetti all'obbligo di controllo energetico, infatti, l'assegnazione gratuita viene subordinata alla realizzazione di investimenti in tecniche volte ad aumentare l'efficienza energetica e a ridurre le emissioni. In aggiunta, il 20 per cento degli impianti fissi con la più alta intensità di emissioni nell'ambito di un determinato parametro di riferimento di prodotto può ricevere quote gratuite solo a seguito dell'elaborazione e messa in atto di piani per la neutralità climatica.

Infine, non sono previste assegnazioni gratuite per i nuovi settori (marittimo e ETS2), per i quali le quote verranno assegnate solo mediante vendite all'asta.

#### 5) Utilizzazione dei proventi.

È previsto che gli Stati membri utilizzino i proventi delle aste delle quote di emissioni che non sono attribuiti al bilancio dell'Unione, per scopi legati al clima, ad eccezione dei proventi utilizzati per la compensazione dei costi indiretti del carbonio. Nel contempo, si prevede il potenziamento del Fondo per l'innovazione e del Fondo di modernizzazione, entrambi alimentati con parte dei proventi delle aste delle quote di emissione, e volti rispettivamente a sostenere l'innovazione tecnologica mirata alla neutralità climatica e a promuovere interventi a sostegno della transizione energetica.

6) Regolamento (UE) 2023/956. Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM).

Il CBAM rappresenta una parte essenziale del complesso costituito dal programma « Pronti per il 55% », presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021 per aggiornare la legislazione dell'Unione europea in materia di clima, energia e trasporti e conformarla ai nuovi ambiziosi obiettivi europei fissati dall'« European Green Deal », che ha quale obiettivo quello di ridurre del 55 per cento le emissioni di gas ad effetto serra entro il 2030 e

di conseguire la neutralità climatica entro il 2050.

#### 7) Finalità.

Obiettivo principale del CBAM è quello di contrastare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio dell'industria. Esso agisce in particolare per evitare che le importazioni di prodotti a maggior intensità di carbonio da Paesi terzi – ove non vige il sistema EU ETS o un sistema analogo – vanifichino gli sforzi di riduzione all'interno dell'Unione europea, ottenuti in conseguenza dell'applicazione del sistema EU ETS.

Il CBAM, in particolare, è una misura economica che permetterà di compensare gli oneri sopportati dai produttori europei, derivanti dall'applicazione del sistema EU-ETS, applicandoli alle importazioni di determinati prodotti e mantenendo il rispetto delle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio e gli obblighi internazionali dell'Unione europea in materia.

L'applicazione del sistema CBAM affronta il tema del trasferimento delle emissioni (*Carbon Leakage*); pertanto, avrà impatto sulle assegnazioni gratuite del vigente sistema ETS al quale è strettamente connesso nella sua applicazione operativa.

#### 8) Conclusioni.

L'ampia revisione della direttiva 2003/87/CE implica pertanto la necessità di emendare il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, per adeguare l'ordinamento interno al nuovo quadro giuridico europeo e adattare l'impianto amministrativo in essere alle nuove e molteplici esigenze di regolazione.

Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/959 e della direttiva (UE) 2023/958 il Governo è tenuto ad osservare, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i principi e criteri direttivi specifici di seguito illustrati:

a) rafforzare la struttura organizzativa dell'autorità nazionale competente di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in considerazione dell'ampliamento dei compiti da svolgere an-

che verso nuovi settori, e tenuto conto della incrementata rilevanza, anche in termini economici, dei provvedimenti decisori adottati dalla stessa autorità.

L'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva e il rafforzamento del meccanismo di scambio delle quote di emissioni previsti dalla modifica della direttiva 2003/87/CE implicano la necessità di rivedere la struttura organizzativa dell'autorità nazionale competente definita dal decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.

Attualmente i soggetti interessati dal sistema ETS I sono 1100 impianti fissi e 25 operatori aerei. Verranno incrementati da oltre 100 compagnie di navigazione con un numero di circa 600 imbarcazioni. Si considera peraltro che i soggetti sottoposti al sistema CBAM che faranno riferimento alla medesima autorità competente sono presumibilmente in numero compreso tra 4.000 e 5.000. Sono esclusi, al momento, da tale computo i soggetti interessati dal sistema ETS II.

L'estensione del sistema al nuovo settore del trasporto marittimo, nonché la correlazione tra il sistema EU ETS e il nuovo meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM), comporterà l'assoggettabilità alla direttiva ETS di un grande numero di nuovi soggetti, finora estranei al sistema, con un corrispondente incremento dell'attività amministrativa a carico delle autorità designate. Il nuovo sistema coinvolgerà una quota importante dell'economia nazionale e richiederà una gestione puntuale e attenta degli adempimenti amministrativi connessi al suo corretto funzionamento. In particolare, l'incrementato numero e rilevanza, anche in termini economici, dei provvedimenti decisori da adottarsi suggerisce dunque un rafforzamento della struttura organizzativa, nonché un ampliamento delle sue competenze tecniche e amministrative.

b) costituire una autorità nazionale competente responsabile dell'attuazione della normativa correlata al nuovo istituito ETS II in ragione dell'autonomia tecnica e normativa nonché della specificità di tale ambito.

Il principio è relativo all'istituzione di un'autorità nazionale competente le cui responsabilità rispetto al nuovo sistema europeo per lo scambio di quote di emissioni per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori (ETS II) sono definite nel nuovo capo IV-bis e nelle nuove lettere da *ae*) ad *ai*) dell'articolo 3 della direttiva (UE) 2003/87, introdotti dalla direttiva (UE) 2023/959.

Il nuovo capo IV-bis della direttiva (UE) 2003/87 istituisce il sistema di scambio di quote di emissione relative ai combustibili immessi in consumo nel settore dei trasporti, dell'edilizia e delle industrie energetiche e delle costruzioni, non già ricomprese nell'ambito di applicazione dell'attuale EU ETS. L'importanza del nuovo sistema rispetto agli obiettivi climatici dell'Unione è sostanziale, in quanto si prevede di ridurre del 43 per cento nel 2030 rispetto al 2005 il livello di emissioni del trasporto, dell'edilizia e dei settori addizionali, settori per cui il contributo emissivo è il maggiore a livello nazionale, contribuendo così a raggiungere l'obiettivo della riduzione del 61 per cento delle emissioni in tutti i settori coperti da un sistema ETS.

Le principali attribuzioni dell'autorità nazionale competente riguarderanno:

- rilasciare autorizzazione ad emettere gas a effetto serra ai soggetti obbligati;
- provvedere affinché ciascun soggetto obbligato monitori e comunichi per ogni anno le emissioni corrispondenti alle quantità di combustibili immessi in consumo;

- provvedere affinché ciascun soggetto obbligato restituisca ogni anno un quantitativo di quote di emissioni pari alle emissioni totali del soggetto stesso.

Il sistema ETS II così definito è un sistema distinto e parallelo rispetto all'attuale EU ETS le cui procedure sono mantenute separate per evitare interferenze con il funzionamento consolidato. Nei *concept paper* dell'Unione europea è spesso ribadito e sostenuto tale concetto fondante.

Infatti, nel *concept paper* del 24 marzo 2023 relativo al CCEG ETS II si legge: «The new ETS (ETS2) will be a separate but parallel emissions trading sy-



stem to avoid any disturbances to the existing well-functioning emissions trading system for stationary installations and aviation (ETS1)».

In particolare, la principale differenza risiede nel fatto che il punto di regolazione è posto a monte nel momento del rilascio in consumo e non nel momento emissivo e si stima un numero di soggetti obbligati nell'ordine di circa 1100, non dissimile dal numero dei soggetti obbligati nel sistema EU ETS storico.

Inoltre, il sistema del nuovo ETS II si basa per quanto concerne l'individuazione e la gestione delle procedure legate ai soggetti obbligati e all'individuazione dei combustibili in larga parte a quanto normato dalla direttiva (UE) 2003/97 sulla tassazione dei prodotti energetici e l'elettricità e dalla direttiva (UE) 2020/262 sul regime generale delle accise.

Date queste differenze, il legislatore europeo ha individuato un quantitativo di quote a livello dell'Unione nuovo e dedicato ed è inoltre prevista l'infungibilità delle quote ETSII con quelle dell'attuale EU ETS.

Nel corso del 2024 i soggetti obbligati dovranno iniziare il monitoraggio delle emissioni rispetto ai combustibili immessi in consumo, la cui prima comunicazione è prevista entro il 30 aprile 2025.

La messa all'asta delle quote di emissioni è prevista a partire dal 1° gennaio 2027 e la restituzione è prevista entro il 31 maggio di ogni anno a partire dal 31 maggio 2028; queste ultime date sono soggette allo slittamento di un anno al verificarsi di situazioni straordinarie nei mercati del petrolio e/o del gas naturale.

Tanto premesso e considerata l'importanza del nuovo sistema ETS II, per consentire in Italia una gestione efficiente ed efficace del sistema e per evitare interferenze col buon funzionamento del sistema EU ETS, risulta necessaria l'individuazione di una nuova autorità nazionale competente, con caratteristiche specifiche e settoriali in grado di gestire l'introduzione del nuovo ETS 2 e la sua attuazione nel tempo.

c) ottimizzare e informatizzare le rinnovate e aggiuntive procedure rientranti

nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (European union emissions trading system – EU ETS) allineando e integrando tali procedure con il sistema informatizzato già esistente nel Portale ETS di cui all'articolo 4, comma 8 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, si prevede come infrastruttura informatica obbligatoria per il funzionamento del sistema nazionale ETS il « Portale ETS », che è mezzo di interlocuzione tra il Ministero, il Comitato e i destinatari della disciplina in argomento.

In ragione della continua interconnessione con le tecnologie telematiche delle camere di commercio, il Portale ETS si giova di un costante aggiornamento delle posizioni camerali delle imprese, soggetti ETS, indispensabili alle procedure istruttorie preparatorie delle attività deliberative del Comitato ETS.

Pertanto, data la citata interconnessione e la costante manutenzione informatica del Portale ETS effettuata dall'Unioncamere, le procedure informatiche oramai incidono non solo sulla comunicazione del processo istruttorio e deliberativo ma spesso anche sulle modalità di gestire e formulare i contenuti.

Tali contenuti spesso sono definiti ed adattati per poter essere trasmessi al soggetto ETS attraverso l'elaborazione e condivisione di *template* (ad esempio excel o HTML – Hyper Text Markup Language) nel quale sono importati dati esterni forniti dalla Commissione e esiti generati dall'operatore con inserimento di dati propri.

Pertanto, stanti le principali modifiche introdotte dalle direttive (UE) 2023/959 e (UE) 2023/958 nonché dal regolamento (UE) 2023/956, è necessaria l'attività di aggiornamento e ottimizzazione del Portale ETS, con particolare in riferimento a:

estensione dell'ambito di operatività del sistema al settore marittimo;

definizione del nuovo sistema ETS 2;

variazione delle procedure e delle caratteristiche del sistema delle assegnazioni gratuite;

definizione delle procedure di interlocuzione informatica con il Registro CBAM europeo;

aggiornamento dei contenuti relativi all'Innovation Fund.

*d)* revisionare e adeguare il sistema sanzionatorio al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di consentire una maggior efficacia nella prevenzione delle violazioni anche nei nuovi settori inclusi o ampliati.

In seguito all'estensione del sistema ETS a nuovi settori occorre procedere all'introduzione delle sanzioni secondo i principi indicati nell'articolo 16 della direttiva 2003/87 anche ai nuovi soggetti normati. In tale ambito, si registra discrezionalità degli Stati membri nella definizione delle sanzioni purché siano efficaci, proporzionate e dissuasive. Le istituzioni europee e, in particolare, la Commissione europea hanno riscontrato l'esistenza dai diversi sistemi sanzionatori e della loro diversa efficacia nei vari Stati membri, tanto che sta predisponendo uno studio per favorire la diffusione delle cosiddette migliori pratiche. Di conseguenza, appare opportuno adeguare le sanzioni già previste nell'ambito del decreto legislativo n. 47 del 2020 alle istanze rappresentate in sede europea. Appare opportuno anche semplificare le fattispecie sanzionatorie, cercando di sanzionare separatamente i singoli inadempimenti che siano rilevanti ai fini del rispetto della normativa sostanziale, secondo il criterio della responsabilizzazione degli operatori coinvolti. In particolare, l'apparato sanzionatorio deve essere improntato alla finalità di incentivare il rispetto della normativa per garantire il raggiungimento degli obiettivi climatici codificati.

Accanto all'esigenza di una migliore articolazione delle sanzioni, risulta attuale la necessità di estendere il sistema sanzionatorio anche ai settori in precedenza esclusi dalla disciplina. In questo contesto, non è sufficiente estendere le sanzioni già previste, essendo necessario adeguarle alle peculiarità dei nuovi settori e agli adempimenti in precedenza non prescritti.

Per il sistema marittimo, già sottoposto ad obblighi di monitoraggio, comu-

nicazione e verifica ai sensi del regolamento (UE) 2015/757, il relativo regime sanzionatorio è previsto e disciplinato dal decreto legislativo n. 83 del 2019. Tuttavia, le sanzioni ivi previste riguardano la sola violazione delle disposizioni contenute negli articoli da 8 a 12 del regolamento (UE) 2015/757. Occorre pertanto intervenire normativamente anche per colmare i vuoti sanzionatori venutisi a creare a seguito dell'estensione del sistema ETS al settore marittimo, prevedendo l'applicazione di sanzioni conseguenti alla violazione delle nuove disposizioni contenute nella direttiva 2023/959 (che ha integrato l'articolo 16 della direttiva 2003/87), in tal modo rendendo coerente ed unitario l'intero apparato per tutti i soggetti sottoposti alla disciplina ETS.

*e)* assegnare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di nuova istituzione e destinazione degli stessi al miglioramento delle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonché alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

In base alle disposizioni, già contenute nel decreto legislativo n. 47 del 2020, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica svolge attività istruttoria preliminare a supporto del Comitato ETS, anche nell'ambito dei procedimenti sanzionatori. A seguito della estensione della disciplina sostanziale e sanzionatoria a nuovi settori, nonché a seguito dell'integrazione degli obblighi per gli operatori e gestori già inclusi, gli adempimenti a carico del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica divengono capillari, quantitativamente più numerosi, oltre che maggiormente specialistici e onerosi. Al fine di garantire continuità all'attività necessaria e assicurare al Ministero le necessarie risorse, si ritiene che il fabbisogno finanziario possa essere in parte garantito anche attraverso l'utilizzo dei proventi delle nuove sanzioni che verranno in futuro versate. In questo senso, si propongono modifiche legislative che assicurino l'assegnazione di

tali risorse al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Le risorse così individuate potranno essere impiegate per il miglioramento delle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonché per la verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

f) abrogare espressamente le disposizioni incompatibili e coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, assicurando la neutralità sui saldi di finanza pubblica nell'attribuzione delle quote dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione.

La trasposizione delle modifiche alla direttiva 2003/87/CE implica l'abrogazione delle disposizioni esistenti in contrasto o comunque incompatibili e il coordinamento delle correlate disposizioni legislative per garantire la coerenza del provvedimento legislativo assicurando nel contempo la neutralità sui saldi di finanza pubblica.

Art. 10. *(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 2022/2036 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili).*

L'articolo contiene la delega al Governo, da esercitare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/2036 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE, per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sotto-

scrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili.

In particolare, rimanda ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che il Governo dovrà osservare per l'attuazione del regolamento (UE) n. 2022/2036. Nel regolamento, per il quale si propone l'adeguamento, la Commissione ha proposto, nel cosiddetto « Banking Package 2021 », alcune norme di dettaglio tese a modificare aspetti specifici del procedimento di risoluzione, optando per un percorso di approvazione preferenziale accelerato. In particolare, la proposta mira a:

rivedere la disciplina relativa alla sottoscrizione indiretta di strumenti utilizzabili per il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili interno (Minimum Requirement of Own Funds and Eligible Liabilities – MREL), secondo le linee di intervento suggerite dall'Autorità bancaria europea (EBA);

eliminare alcune incongruenze presenti nel procedimento di risoluzione riguardanti la disciplina applicabile ai gruppi di enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo;

affinare le modalità di calcolo previste per le deduzioni disposte ai fini della capacità totale di assorbimento delle perdite (TLAC) per gli enti G-SII e i criteri di computabilità previsti per il TLAC interno al gruppo (i-TLAC).

Si rende necessario riformare il quadro delle fonti ordinamentali interne (in particolare, il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180) per adeguarle alle modifiche alla disciplina della direttiva 2014/59/UE (cosiddetta « Bank Recovery and Resolution Directive » – BRRD) che il regolamento prevede all'articolo 2. Nello specifico, le modifiche interessano le banche a rilevanza sistemica globale (G-SII) la cui strategia di risoluzione permette di assoggettare a risoluzione più di un'entità del gruppo (cosiddetta « strategia *multiple point*

*of entry* » – MPE). Esse chiariscono che, ai fini del calcolo del requisito TLAC (requisito di fondi propri e passività ammissibili), in cui si considera come requisito minimo (*floor*) il requisito che farebbe capo all'impresa madre del gruppo nel caso essa fosse la sola entità assoggettata a risoluzione (e ad essa fossero quindi trasferite le perdite e il fabbisogno di ricapitalizzazione di tutte le filiazioni del gruppo secondo la strategia cosiddetta « *single point of entry* » – SPE), devono essere considerate anche le entità di Paesi terzi facenti parte della G-SII che sarebbero entità soggette a risoluzione se fossero stabilite nell'Unione.

Trattandosi di interventi mirati e specifici, non si è ritenuto necessario prevedere il ricorso a criteri di delega specifici.

Art. 11. (*Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione dell'11 maggio 2021*).

L'articolo contiene la delega al Governo, da esercitare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione, dell'11 maggio 2021.

In particolare, il regolamento (UE) 2018/1672 ha integrato la legislazione dell'Unione europea per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, tenendo anche conto della raccomandazione 32 del GAFI (FATF), con cui si fa presente l'opportunità di adottare misure che prevedano controlli adeguati sui movimenti transfrontalieri di denaro contante. L'obiettivo è quello di migliorare i controlli sui flussi di denaro in contante sia in entrata che in uscita dal territorio dell'Unione europea, armonizzando le misure volte al monitoraggio del

trasporto transfrontaliero di denaro contante, nonché quelle volte alla condivisione e utilizzazione delle relative informazioni. Il menzionato regolamento si applica unitamente al relativo regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 che stabilisce « i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672 ». I regolamenti intervengono su più piani, innovando la materia oggetto di disciplina in modo organico, anche alla luce della contestuale abrogazione del regolamento (CE) n. 1889/2005.

Rimandando ai richiamati regolamenti in ordine alle specifiche previsioni adottate, l'articolo in commento prevede principi e criteri direttivi che consentono, da un lato, di dare attuazione alle disposizioni non direttamente applicabili contenute nel regolamento (UE) 2018/1672 e, dall'altro lato, di garantire i necessari interventi di adeguamento della normativa nazionale vigente relativa alla materia dei controlli sul denaro contante.

Alla luce di quanto premesso, il comma 1 contiene la delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale ai regolamenti europei sopra richiamati, il cui esercizio deve avvenire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge. È fatta comunque salva la possibilità del Governo di emanare disposizioni integrative e correttive entro diciotto mesi dalla entrata in vigore di ciascun decreto legislativo adottato.

Il comma 2 condiziona l'adozione dei decreti legislativi, adottati dal Governo, al previo parere positivo del Garante per la protezione dei dati personali. Tale previsione consente all'Autorità garante per la protezione dei dati personali la valutazione del bilanciamento di valori costituzionali, come la trasparenza, la riservatezza e la protezione dei dati personali rispetto alla disciplina sui controlli transfrontalieri sui flussi di denaro che possono potenzialmente porsi a detrimento dei menzionati interessi.

Il comma 3 si articola nelle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, in ragione dei diversi piani di intervento normativo delegati al Governo.

In particolare, la lettera *a)* del comma 3 delega al Governo l'adozione di ogni necessa-

ria modifica al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, secondo i criteri direttivi elencati ai numeri da 1) a 9).

Il numero 1) della lettera *a*), al fine della prevenzione e del contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, obiettivo dell'intervento dell'Unione europea, prevede la conferma delle autorità competenti, come già previsto dal decreto legislativo n. 195 del 2008.

Il numero 2) della lettera *a*) prevede che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza esercitino i poteri e le facoltà riconosciute dall'ordinamento nazionale al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo di dichiarazione e di informativa di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) 2018/1672. Si prevede, inoltre, che venga garantita la celerità, l'economicità e l'efficacia dei controlli di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2.

Il numero 3) della lettera *a*) facoltizza il Governo a prevedere, nell'esercizio della delega legislativa, che i controlli di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1672 possano avvenire anche mediante procedimenti informatici. In particolare, l'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento prevede che i controlli si basino su un'analisi fondata sul rischio e non si esclude che le tecnologie informatiche possano consentire il raggiungimento delle finalità ivi previste, anche nel quadro comune di gestione dei rischi conformemente ai criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera *b*), del regolamento, che tiene conto anche delle valutazioni dei rischi eseguite dalla Commissione e dall'Unità di informazione finanziaria per l'Italia ai sensi della direttiva (UE) 2015/849.

Il numero 4) della lettera *a*) delega il Governo all'adeguamento dell'ordinamento nazionale rispetto alla previsione dell'istituto del trattenimento temporaneo del denaro contante di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/1672. La relativa disciplina nazionale dovrà dunque prevedere le condizioni necessarie per l'applicazione di tale istituto, che deve avvenire con una decisione amministrativa. Si specifica – per garantire il coordinamento con le altre forme di sottrazione temporanea di un bene previste dal nostro ordinamento – che l'istituto del trattenimento temporaneo non possa preclu-

dere l'osservanza delle disposizioni del codice di procedura penale per il compimento degli atti necessari ad assicurare le fonti di prova e a raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.

Il numero 5) della lettera *a*) prevede che l'applicazione del sistema di sorveglianza sui movimenti transfrontalieri di denaro contante avvenga anche in relazione ai movimenti di denaro contante tra l'Italia e gli altri Stati membri dell'Unione europea. Questo criterio è conforme al *considerando* 9 del regolamento (UE) 1672/2018, che fa espressamente salva la possibilità per gli Stati membri di prevedere attraverso il diritto interno controlli ulteriori con riferimento ai movimenti di denaro contante nell'ambito delle frontiere interne dell'Unione europea, fermo restando il rispetto delle libertà fondamentali garantite dagli articoli 63 e 65 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (divieto delle restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri e tra Stati membri e Paesi terzi).

Il numero 6) della lettera *a*) dispone che il Governo, nell'esercizio della delega legislativa, garantisca la celerità, l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa, della fase dell'accertamento delle violazioni e dei procedimenti sanzionatori.

Il numero 7) della lettera *a*) delega al Governo la definizione di un sistema sanzionatorio per la violazione degli obblighi di dichiarazione e informativa di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) 1672/2018. Il legislatore europeo ha lasciato agli Stati membri la facoltà di individuare le sanzioni applicabili in ipotesi di violazione degli obblighi di dichiarazione e informativa, purché le stesse siano efficaci, dissuasive e proporzionate (articolo 14). A tal proposito, è stato previsto che le sanzioni, di natura amministrativa, siano proporzionate alla gravità delle relative violazioni.

Il numero 8) della lettera *a*) delega il Governo a prevedere adeguate forme di scambio di informazioni, anche per via elettronica, tra le autorità competenti nazionali nonché con le omologhe autorità degli altri Stati membri, anche mediante collegamento diretto al Sistema informativo doganale (SID), e dei Paesi terzi. Questa previsione in-

tende dare attuazione, in particolare, all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, recante la disciplina dello scambio di informazioni attraverso il sistema di informazione doganale, nonché agli articoli 9, 10 e 11 del regolamento (UE) 2018/1672.

Il numero 9) della lettera *a*), infine, prevede che, nell'esercizio della delega, il Governo assicuri il rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze stabilito dall'ordinamento nazionale, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 (Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE) e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione).

La lettera *b*) del comma 3 disciplina l'esercizio della delega legislativa in relazione alle modifiche da apportare alla legge 17 gennaio 2000, n. 7 (cosiddetta « legge oro »), le cui disposizioni devono essere coordinate con la disciplina europea anche al fine di evitare sovrapposizioni sia degli obblighi dichiarativi in materia di oro sia del relativo apparato sanzionatorio in caso di violazione. Viene previsto che le dichiarazioni previste dalla stessa legge oro siano inviate all'Unità di informazione finanziaria (UIF) e che le comunicazioni previste dall'articolo 1, comma 3, della stessa legge oro siano effettuate all'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM). Questa previsione risulta necessaria sia per coordinare le competenze *in subiecta materia* dell'UIF e dell'OAM che per definire, ampliandone la portata, la nozione di « oro da investimento », in modo da renderla compatibile con l'articolo 2 del regolamento (UE) 2018/1672, che ha esteso, come indicato in premessa, la definizione di « denaro contante », che comprende ora anche i « beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore », specificamente individuati, nell'allegato I del regolamento,

in *a*) monete con un tenore in oro di almeno il 90 per cento e *b*) lingotti in qualsivoglia forma (barre, pepite o aggregati) con un tenore in oro di almeno il 99,5 per cento.

La lettera *c*) del comma 3, attraverso la delega legislativa al Governo, intende dare effettiva attuazione all'articolo 8 del regolamento (UE) 2018/1672, rubricato « Campagne di informazione », che impone agli Stati membri di provvedere affinché le persone in entrata nell'Unione e in uscita dall'Unione o le persone che inviano dall'Unione o ricevono nell'Unione denaro contante non accompagnato siano informate dei loro diritti e obblighi a norma del presente regolamento.

La lettera *d*) del comma 3, per la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2018/1672 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, specifica che la delega legislativa riguarda anche l'eventuale modifica e abrogazione della normativa vigente, per i settori interessati dalla normativa da attuare. Tale precisazione emerge dall'esigenza di evitare sovrapposizioni normative e difficoltà interpretative da parte degli operatori e delle autorità competenti a verificare l'osservanza delle prescrizioni dei regolamenti europei.

*Art. 12. (Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 e per l'attuazione della direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario).*

L'articolo, al comma 1, reca la delega al Governo per adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regola-

mento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) 1060/2009, (UE) 648/2012, (UE) 600/2014, (UE) 909/2014 e (UE) 2016/1011.

Al comma 2 sono contenute disposizioni per l'esercizio della delega di cui al comma 1 e della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario. Il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

*a)* apportare alla normativa vigente le occorrenti modifiche e integrazioni, anche al sistema sanzionatorio, necessarie all'adeguamento dell'ordinamento giuridico nazionale al regolamento (UE) 2022/2554 e al recepimento della direttiva (UE) 2022/2556, compreso l'eventuale esercizio delle opzioni, anche mediante la normativa secondaria di cui alla lettera *d)*, previste dal regolamento (UE) 2022/2554. Nell'adozione di tali modifiche e integrazioni il Governo tiene conto degli orientamenti delle Autorità di vigilanza europee, degli atti delegati adottati dalla Commissione europea e delle disposizioni legislative nazionali di recepimento delle seguenti direttive strettamente correlate al regolamento (UE) 2022/2554:

1) la direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2);

2) la direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio;

*b)* assicurare che alle autorità competenti, individuate ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, e dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2022/2554, siano attribuiti tutti i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori per l'attuazione del regolamento (UE) 2022/2554 e della direttiva (UE) 2022/2556, coerentemente con il riparto di competenze nel settore finanziario nazionale;

*c)* attribuire alle autorità di cui alla lettera *b)* il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative previste dagli articoli 42, paragrafo 6, e 50 del regolamento (UE) 2022/2554, nel rispetto dei limiti editali e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali che disciplinano l'irrogazione delle sanzioni e l'applicazione delle altre misure amministrative da parte delle autorità anzidette, avuto riguardo al riparto di competenze nel settore finanziario nazionale;

*d)* prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità indicate alla lettera *b)* secondo le rispettive competenze.

Il comma 3 prevede che dall'attuazione del presente articolo non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Pertanto, le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 13. *(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724).*

L'articolo contiene, al comma 1, la delega al Governo, da esercitare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022.

Il comma 2 contiene i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

designare una o più autorità, per i profili di competenza, quale autorità compe-

tente per i servizi di intermediazione dei dati e per la registrazione di organizzazioni per l'altruismo dei dati, così da garantire l'applicazione delle norme del regolamento in conformità alla disciplina di protezione dei dati;

definire le procedure per il coordinamento delle competenze, nell'ambito delle rispettive attribuzioni delle autorità designate e delle altre amministrazioni competenti, in relazione alla materia trattata, nel rispetto del principio di leale collaborazione;

introdurre disposizioni organizzative e tecniche ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2022/868, per facilitare l'altruismo dei dati, stabilendo altresì le informazioni necessarie che devono essere fornite agli interessati in merito al riutilizzo dei loro dati nell'interesse generale; giova avvertire che la nozione di « altruismo dei dati » è così definita al numero 16 dell'articolo 2 del citato regolamento (UE): « la condivisione volontaria di dati sulla base del consenso accordato dagli interessati al trattamento dei dati personali che li riguardano, o sulle autorizzazioni di altri titolari dei dati volte a consentire l'uso dei loro dati non personali, senza la richiesta o la ricezione di un compenso che vada oltre la compensazione dei costi sostenuti per mettere a disposizione i propri dati, per obiettivi di interesse generale, stabiliti nel diritto nazionale, ove applicabile, quali l'assistenza sanitaria, la lotta ai cambiamenti climatici, il miglioramento della mobilità, l'agevolazione dell'elaborazione, della produzione e della divulgazione di statistiche ufficiali, il miglioramento della fornitura dei servizi pubblici, l'elaborazione delle politiche pubbliche o la ricerca scientifica nell'interesse generale »;

designare gli organismi competenti di cui all'articolo 7, anche avvalendosi di enti pubblici esistenti o di servizi interni di enti pubblici che soddisfino le condizioni stabilite dal regolamento (UE) 2022/868;

garantire, conformemente alla normativa in materia di protezione dei dati personali, i presupposti di liceità per la trasmissione, a terzi, di dati personali a fini del riutilizzo di cui all'articolo 5, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 3;

adeguare il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868, con previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni stesse, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2022/868;

adeguare il sistema delle tutele, amministrativa e giurisdizionale vigente, alle fattispecie previste dagli articoli 9, paragrafo 2, 27 e 28 del regolamento (UE) 2022/868.

Il comma 3 dispone che all'attuazione del presente articolo si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Completa il disegno di legge l'allegato A, nel quale sono elencate le seguenti direttive da recepire senza la necessità di introdurre ulteriori criteri e principi direttivi rispetto a quelli già recati dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012:

1) Direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali (Testo rilevante ai fini del SEE);

2) Direttiva (UE) 2022/362 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2022, che modifica le direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e (UE) 2019/520 per quanto riguarda la tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune infrastrutture;

3) Direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile 2022, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto;

4) Direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea;

5) Direttiva (UE) 2022/2381 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori



delle società quotate e relative misure (Testo rilevante ai fini del SEE);

6) Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità;

7) Direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione;

8) Direttiva (UE) 2023/946 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che modifica la direttiva 2003/25/CE per quanto riguarda l'inclusione di requisiti

di stabilità migliorati e l'allineamento di tale direttiva ai requisiti di stabilità definiti dall'Organizzazione marittima internazionale (Testo rilevante ai fini del SEE);

9) Direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione (Testo rilevante ai fini del SEE);

10) Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio.

Ai sensi dell'articolo 29, comma 7, della legge n. 234 del 2012, il Governo, in occasione della presentazione del disegno di legge di delegazione europea, con dati aggiornati al 31 dicembre 2022:

- a) dà conto delle motivazioni che lo hanno indotto all'inclusione delle direttive dell'Unione europea in uno degli allegati, con specifico riguardo all'opportunità di sottoporre i relativi schemi di atti normativi di recepimento al parere delle competenti Commissioni parlamentari;
- b) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione, dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa alle eventuali inadempienze e violazioni da parte della Repubblica italiana di obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea;
- c) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea recepite o da recepire in via amministrativa;
- d) dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive dell'Unione europea il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa;
- e) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea recepite con Regolamento ai sensi dell'articolo 35, nonché l'indicazione degli estremi degli eventuali Regolamenti di recepimento già adottati;
- e-bis) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea che delegano alla Commissione europea il potere di adottare gli atti di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- f) fornisce l'elenco dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'Unione europea nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome. L'elenco è predisposto dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee in tempo utile e, comunque, non oltre il 15 gennaio di ogni anno.

In relazione a quanto richiesto dalla **lettera a)**, si precisa che è presente un solo allegato poiché tutte le direttive europee contenute nel disegno di legge saranno attuate con decreti legislativi sottoposti all'esame delle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del prescritto parere. Proprio per questo motivo, per consentire una più rapida lettura, da quest'anno nell'allegato in parola sono elencate solo le direttive che non necessitano di ulteriori criteri e principi specifici.

Nel disegno di legge sono state inserite le direttive dell'Unione europea pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea successivamente alla data di presentazione, in prima lettura, alla Camera dei deputati del disegno di legge di delegazione europea 2021, avvenuta il 13 luglio 2021.

In relazione a quanto richiesto alla **lettera b)**, il numero delle procedure d'infrazione a carico dell'Italia alla data del 31 dicembre 2022 ammontava a 82, di cui 57 per violazione del diritto dell'Unione e 25 per mancato recepimento di direttive.

Di seguito vengono riportati tre prospetti riepilogativi delle procedure di infrazione attive, suddivise per stadio, per materia e per amministrazione (alcune procedure sono di competenza condivisa tra più Amministrazioni. Il numero corrisponde al totale effettivo delle procedure pendenti, depurato da tali duplicazioni).

**TABELLA 1 - SUDDIVISIONE PROCEDURE DI INFRAZIONE PER STADIO DELLA PROCEDURA (31 DICEMBRE 2022)**

Messa in mora Art. 258 TFUE	30
Messa in mora complementare Art. 258 TFUE	9
Parere motivato Art. 258 TFUE	20
Decisione ricorso Art. 258 TFUE	1
Ricorso Art. 258 TFUE	2
Sentenza Art. 258 TFUE	7
Messa in mora Art. 260 TFUE	6
Decisione ricorso Art. 260 TFUE	1
Sentenza Art. 260 TFUE	6
<b>Totale</b>	<b>82</b>

In merito, appare opportuno aggiornare la Tabella 1 al 12 giugno 2023:

**TABELLA 1 - SUDDIVISIONE PROCEDURE DI INFRAZIONE PER STADIO DELLA PROCEDURA**

Messa in mora Art. 258 TFUE	32
Messa in mora complementare Art. 258 TFUE	7
Parere motivato Art. 258 TFUE	20
Decisione ricorso Art. 258 TFUE	1
Ricorso Art. 258 TFUE	3

Sentenza Art. 258 TFUE	6
Messa in mora Art. 260 TFUE	5
Decisione ricorso Art. 260 TFUE	2
Sentenza Art. 260 TFUE	6
<b>Totale</b>	<b>82</b>

**TABELLA 2 - SUDDIVISIONE PROCEDURE DI INFRAZIONE PER MATERIA (31 DICEMBRE 2022)**

Ambiente	16
Affari economici e finanziari	13
Trasporti	9
Giustizia	7
Concorrenza e aiuti di Stato	6
Energia	5
Lavoro e politiche sociali	5
Fiscalità e dogane	5
Libera prestazione dei servizi e stabilimento	3
Affari interni	4
Salute	2
Appalti	2
Agricoltura	2
Affari esteri	2
Tutela dei consumatori	1
<b>TOTALE</b>	<b>82</b>

In merito, appare opportuno aggiornare la Tabella 1 al 12 giugno 2023:

**TABELLA 2 - SUDDIVISIONE PROCEDURE DI INFRAZIONE PER MATERIA**

Ambiente	15
Affari economici e finanziari	14
Trasporti	7
Lavoro e politiche sociali	7
Concorrenza e aiuti di Stato	6
Giustizia	5
Energia	5
Fiscalità e dogane	5
Affari interni	5
Libera prestazione dei servizi e stabilimento	2
Salute	2
Appalti	2
Agricoltura	2
Affari esteri	2
Tutela dei consumatori	2
Libera circolazione delle merci	1
<b>TOTALE</b>	<b>82</b>

**TABELLA 3 - SUDDIVISIONE PROCEDURE PER AMMINISTRAZIONE**

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	20
Ministero dell'economia e delle finanze	19
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	10

Ministero della giustizia	8
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	6
Ministero dell'interno	5
Ministero della salute	3
Ministero delle imprese e del made in Italy	2
Presidenza del Consiglio - Dipartimento politiche europee	2
Ministero dell'agricoltura, sovranità alimentare e foreste	2
Ministro per la pubblica amministrazione	2
Ministro per la protezione civile e le politiche del mare	1
Ministero dell'università e della ricerca	1
Regioni e Enti locali (competenza esclusiva)	1
<b>Totale</b>	<b>82</b>

In merito, appare opportuno aggiornare la Tabella 1 al 12 giugno 2023:

**TABELLA 3 - SUDDIVISIONE PROCEDURE PER AMMINISTRAZIONE**

Ministero dell'economia e delle finanze	19
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	19
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	8
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	8
Ministero della giustizia	7
Ministero dell'interno	6
Ministero delle imprese e del made in Italy	4

Ministero della salute	4
Presidenza del Consiglio – Dipartimento politiche europee	1
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	2
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione	2
Ministero degli affari esteri	1
Ministro per le disabilità	1
Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare	1
Ministero dell'Università e della Ricerca	1
Regioni e Enti locali (competenza esclusiva)	1
<b>Totale</b>	<b>82</b>

Si ritiene utile precisare che l'11 luglio il numero subirà variazioni perché è prevista una sessione di decisioni del Collegio dei Commissari.

Con riferimento alla **lettera c)** si fornisce di seguito l'elenco delle direttive europee attuate in via amministrativa negli anni 2021 e 2022.

#### **DIRETTIVE ATTUATE IN VIA AMMINISTRATIVA NEL 2021**

N.	DIRETTIVA	AMMINISTRAZIONE COMPETENTE	TERMINI DI RECEPIMENTO	PROVVEDIMENTO DI ATTUAZIONE
1	<b>Direttiva (UE) 2020/1833</b> della Commissione, del 2 ottobre 2020, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico (Testo rilevante ai fini del SEE). G.U.U.E. 4 dicembre 2020, n. L 408	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	30 giugno 2021	<b>D.M. 13 gennaio 2021</b> G.U.R.I. 10 febbraio 2021, n. 34

N.	DIRETTIVA	AMMINISTRAZIONE COMPETENTE	TERMINI DI RECEPIMENTO	PROVVEDIMENTO DI ATTUAZIONE
2	<b>Direttiva (UE) 2019/130</b> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (Testo rilevante ai fini del SEE). G.U.U.E. 31 gennaio 2019, n. L 30	Ministero del lavoro e delle politiche sociali	20 febbraio 2021	<b>D.M. 11 febbraio 2021</b> avviso nella G.U. 22 febbraio 2021, n. 44, con Comunicato 22 febbraio 2021
3	<b>Direttiva (UE) 2019/983</b> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (Testo rilevante ai fini del SEE). G.U.U.E. 20 giugno 2019, n. L 164	Ministero del lavoro e delle politiche sociali	11 luglio 2021	<b>D.M. 11 febbraio 2021</b> avviso nella G.U. 22 febbraio 2021, n. 44, con Comunicato 22 febbraio 2021
4	<b>Direttiva n. 2019/1831/UE</b> della Commissione, del 24 ottobre 2019, che definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione. G.U.U.E. 31 ottobre 2019, n. L 279	Ministero del lavoro e delle politiche sociali	20 maggio 2021	<b>D.M. 18 maggio 2021</b> avviso nella G.U.R.I. 28 giugno 2021, n. 152, con Comunicato 28 giugno 2021
5	<b>Direttiva 2018/645/UE</b> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.	23 maggio 2020	<b>D.M. 30 luglio 2021</b> G.U.R.I. 15 settembre 2021, n. 221



N.	DIRETTIVA	AMMINISTRAZIONE COMPETENTE	TERMINI DI RECEPIMENTO	PROVVEDIMENTO DI ATTUAZIONE
	guida (Testo rilevante ai fini del SEE). G.U.U.E. 2 maggio 2018, n. L 112			
6	<b>Direttiva delegata 2021/1047/UE</b> della Commissione, del 5 marzo 2021, che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aggiornamento dell'elenco dei prodotti per la difesa in linea con l'elenco comune aggiornato delle attrezzature militari dell'Unione europea del 17 febbraio 2020 (Testo rilevante ai fini del SEE). G.U.U.E. 25 giugno 2021, n. L 225	Ministero della difesa	30 settembre 2021	<b>D.M. 29 settembre 2021</b> G.U.R.I. 9 ottobre 2021, n. 242
7	<b>Direttiva delegata 2021/647/UE</b> della Commissione, del 15 gennaio 2021, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di determinati composti di piombo e cromo esavalente negli iniziatori elettrici e elettronici di esplosivi per uso civile (professionale) (Testo rilevante ai fini del SEE) G.U.U.E. 20 aprile 2021, n. L 133	Ministero della transizione ecologica	31 ottobre 2021	<b>D.M. 26 ottobre 2021</b> G.U.R.I. 25 novembre 2021, n. 281
8	<b>Direttiva delegata 2021/884/UE</b> della Commissione, dell'8 marzo 2021, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del	Ministero della transizione ecologica	30 giugno 2022	<b>D.M. 26 ottobre 2021</b> G.U.R.I. 25 novembre 2021, n. 281

N.	DIRETTIVA	AMMINISTRAZIONE COMPETENTE	TERMINI DI RECEPIMENTO	PROVVEDIMENTO DI ATTUAZIONE
	Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il periodo di validità dell'esenzione relativa all'uso di mercurio nei connettori elettrici rotanti presenti nei dispositivi medici per l'imaging ad ultrasuoni intravascolare (Testo rilevante ai fini del SEE). G.U.U.E. 2 giugno 2021, n. L 194			
9	<b>Direttiva di esecuzione (UE) 2021/415</b> della Commissione, dell'8 marzo 2021, che modifica le direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE del Consiglio al fine di adeguare all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche le denominazioni e i gruppi tassonomici di determinate specie di sementi e di erbe infestanti.	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	31 gennaio 2022	<b>D.M. 18 novembre 2021</b> G.U.R.I. 12 febbraio 2022, n. 36
10	<b>Direttiva di esecuzione (UE) 2021/746</b> della Commissione, del 6 maggio 2021, recante modifica delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE per quanto riguarda i protocolli per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi e recante modifica della direttiva 2003/90/CE per quanto riguarda alcune denominazioni botaniche di piante G.U.U.E. 7 maggio 2021, n. L 160	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	31 dicembre 2021	<b>D.M. 30 novembre 2021</b> G.U.R.I. 10 gennaio 2022, n. 6

N.	DIRETTIVA	AMMINISTRAZIONE COMPETENTE	TERMINI DI RECEPIMENTO	PROVVEDIMENTO DI ATTUAZIONE
11	<b>Direttiva n. 2019/1832/UE</b> della Commissione, del 24 ottobre 2019, recante modifica degli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE del Consiglio per quanto riguarda adeguamenti di carattere strettamente tecnico	Ministero del lavoro e delle politiche sociali	20 novembre 2021	<b>D.M. 20 dicembre 2021</b> avviso nella G.U.R.I. 21 febbraio 2022, n. 43, con Comunicato 21 febbraio 2022
12	<b>Direttiva n. 2019/1833/UE</b> della Commissione, del 24 ottobre 2019, che modifica gli allegati I, III, V e VI della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adattamenti di ordine strettamente tecnico	Ministero del lavoro e delle politiche sociali	20 novembre 2021	<b>D.M. 27 dicembre 2021</b> avviso nella G.U.R.I. 21 febbraio 2022, n. 43, con Comunicato 21 febbraio 2022
13	<b>Direttiva delegata 2021/1978/UE</b> della Commissione, dell'11 agosto 2021, che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di bis (2-etilesil) ftalato (DEHP), butil benzil ftalato (BBP), dibutil ftalato (DBP) e diisobutil ftalato (DIBP) nei pezzi di ricambio recuperati da e utilizzati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici (Testo rilevante ai fini del SEE). G.U.U.E. 15 novembre 2021, n. L 402	Ministero della transizione ecologica	30 aprile 2022	<b>D.M. 28 dicembre 2021</b> G.U.R.I. 15 febbraio 2022, n. 38
14	<b>Direttiva delegata 2021/1979/UE</b> della Commissione, dell'11 agosto 2021, che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato IV della direttiva n. 2011/65/UE del Parlamento europeo e del	Ministero della transizione ecologica	30 aprile 2022	<b>D.M. 28 dicembre 2021</b> G.U.R.I. 15 febbraio 2022, n. 38

N.	DIRETTIVA	AMMINISTRAZIONE COMPETENTE	TERMINI DI RECEPIMENTO	PROVVEDIMENTO DI ATTUAZIONE
	Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del bis (2-etilesil) ftalato (DEHP) nei componenti plastici delle bobine di rilevamento per la risonanza magnetica per immagini (RMI) (Testo rilevante ai fini del SEE). G.U.U.E. 15 novembre 2021, n. L 402.			
15	<b>Direttiva delegata 2021/1980/UE</b> della Commissione, dell'11 agosto 2021, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di ftalato di bis(2-etilesil) (DEHP) negli elettrodi iono-selettivi per l'analisi dei fluidi corporei umani e/o dei fluidi di dialisi (Testo rilevante ai fini del SEE). G.U.U.E. 15 novembre 2021, n. L 402	Ministero della transizione ecologica	30 aprile 2022	<b>D.M. 28 dicembre 2021</b> G.U.R.I. 15 febbraio 2022, n. 38

**DIRETTIVE ATTUATE IN VIA AMMINISTRATIVA NEL 2022**

1	<b>Direttiva di esecuzione (UE) 2021/971</b> della Commissione, del 16 giugno 2021, che modifica l'allegato I della direttiva 66/401/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, l'allegato I della direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali, l'allegato I della direttiva 2002/54/CE del Consiglio relativa alla	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.	31 agosto 2022	<b>D.M. 10 gennaio 2022</b> G.U.R.I. 17 giugno 2022, n. 140
---	---	--	----------------	--

	<p>commercializzazione delle sementi di barbabietole, l'allegato I della direttiva 2002/55/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi e l'allegato I della direttiva 2002/57/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, per quanto riguarda l'uso di tecniche biochimiche e molecolari.</p> <p>G.U.U.E. 17 giugno 2021, n. L 214</p>			
2	<p><b>Direttiva (UE) 2020/367</b> della Commissione, del 4 marzo 2020, riguardante la definizione di metodi di determinazione degli effetti nocivi del rumore ambientale, e della direttiva delegata (UE) 2021/1226 della Commissione del 21 dicembre 2020, riguardante i metodi comuni di determinazione del rumore.</p>	Ministero della transizione ecologica	31 dicembre 2021	<b>D.M. 14 gennaio 2022</b> G.U.R.I. 14 febbraio 2022, n. 37
3	<p><b>Direttiva delegata (UE) 2021/1206</b> della Commissione, del 30 aprile 2021, che modifica l'allegato III della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio Sull'equipaggiamento marittimo</p> <p>G.U.U.E. 22 luglio 2021, n. L 261</p>	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili	31 gennaio 2022	<b>D.M. 18 febbraio 2022</b> G.U.R.I. 9 marzo 2022, n. 57
4	<p><b>Direttiva (UE) 2019/1834</b> della Commissione, del 24 ottobre 2019, che modifica gli allegati II e IV della direttiva 92/99/CEE del Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti meramente tecnici</p>	Ministero della salute	20 novembre 2021	<b>D.M. 10 marzo 2022</b> G.U.R.I. 10 maggio 2022, n. 108.
5	<p><b>Direttiva delegata (UE) 2021/1716</b> della Commissione, del 29</p>	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili	27 settembre 2022	<b>D.M. 1° aprile 2022</b> G.U.R.I. 22 aprile 2022, n. 94

	giugno 2021, che modifica la direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modifiche delle designazioni delle categorie di veicoli derivanti da modifiche della legislazione in materia di omologazione. G.U.U.E. 27 settembre 2021, n. L 342			
6	<b>Direttiva delegata 2021/1717</b> della Commissione, del 9 luglio 2021, che modifica la direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aggiornamento di determinate designazioni delle categorie di veicoli e l'aggiunta di eCall all'elenco degli elementi oggetto del controllo, ai metodi, ai motivi dell'esito negativo e alla valutazione delle carenze di cui agli allegati I e III di tale direttiva. G.U.U.E. 27 settembre 2021, n. L 342	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili	27 settembre 2022	<b>D.M. 7 aprile 2022</b> G.U.R.I. 3 giugno 2022, n. 128
7	<b>Direttiva n. 2020/2088/UE</b> della Commissione, dell'11 dicembre 2020, che modifica l'allegato II della direttiva n. 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'etichettatura delle fragranze allergizzanti nei giocattoli. G.U.U.E. 15 dicembre 2020, n. L 423	Ministero dello sviluppo economico	4 luglio 2022	<b>D.M. 30 giugno 2022</b> G.U.R.I. 3 agosto 2022, n. 180
8	<b>Direttiva n. 2020/2089/UE</b> della Commissione, dell'11 dicembre 2020, che modifica l'allegato II della direttiva n. 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il divieto di utilizzare fragranze allergizzanti nei giocattoli. G.U.U.E. 15 dicembre 2020, n. L 423.	Ministero dello sviluppo economico	4 luglio 2022	<b>D.M. 30 giugno 2022</b> G.U.R.I. 3 agosto 2022, n. 180

9	<p><b>Direttiva delegata n. 2022/274/UE</b> della Commissione, del 13 dicembre 2021, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in lampade fluorescenti a catodo freddo e lampade fluorescenti con elettrodo esterno per usi speciali (Testo rilevante ai fini del SEE). G.U.U.E. 24 febbraio 2022, n. L 43.</p>	Ministero della transizione ecologica	30 settembre 2022	<b>D.M. 4 agosto 2022</b> G.U.R.I. 30 agosto 2022, n. 202
10	<p><b>Direttiva di esecuzione (UE) 2021/1927</b> della Commissione, del 5 novembre 2021, che modifica la direttiva 66/402/CEE del Consiglio al fine di adeguare le condizioni relative alle sementi di frumento ibrido prodotte mediante maschio sterilità citoplasmatica G.U.U.E. 8 novembre 2021, n. L 393</p>	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	31 agosto 2022	<b>D.M. 5 agosto 2022</b> G.U.R.I. 3 settembre 2022, n. 206
11	<p><b>Direttiva di esecuzione (UE) 2022/905</b> della Commissione, del 9 giugno 2022, recante modifica delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE per quanto riguarda i protocolli per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi G.U.U.E. 10 giugno 2022, n. L 157</p>	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	31 dicembre 2022	<b>D.M. 5 agosto 2022</b> G.U.R.I. 5 ottobre 2022, n. 233
12	<p><b>Direttiva n. 2021/903/UE</b> della Commissione, del 3 giugno 2021, che modifica l'allegato II della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto</p>	Ministero delle imprese e made in Italy	4 dicembre 2022	<b>D.M. 21 novembre 2022</b> G.U.R.I. 30 dicembre 2022, n. 304

	riguarda i valori limite specifici per l'anilina in determinati giocattoli G.U.U.E. 4 giugno 2021, n. L 197			
--	--	--	--	--

Appare opportuno aggiornare l'elenco al 12 giugno 2023.

#### **DIRETTIVE ATTUATE IN VIA AMMINISTRATIVA NEL 2023**

1	<b>Direttiva (UE) 2014/26</b> del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno. G.U.U.E. 20 marzo 2014, n. L 84	Ministero della cultura	10 aprile 2016	<b>D.M. 22 marzo 2023</b> G.U.R.I. 24 maggio 2023, n. 120
2	<b>Direttiva delegata (UE) 2022/2407</b> della Commissione del 20 settembre 2022 che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per tenere conto del progresso scientifico e tecnico G.U.U.E. 9 dicembre 2022, n. L 317	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	30 giugno 2023	<b>D.M. 23 gennaio 2023</b> G.U.R.I. 21 marzo 2023, n. 68
3	<b>Direttiva (UE) n. 2011/65/UE</b> dell'08 giugno 2011, del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione) G.U.U.E. 1° luglio 2011, n. L 174.	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	2 gennaio 2013	<b>D.M. 16 gennaio 2023</b> G.U.R.I. 10 febbraio 2023, n. 34



Con riferimento alla **lettera d)** si segnala che le seguenti direttive europee, pubblicate nella G.U.U.E. non sono state inserite nel disegno di legge poiché l'ordinamento nazionale risulta essere conforme al dettato normativo europeo e, pertanto, non necessitano di norme di attuazione:

N.	DIRETTIVA	AMMINISTRAZIONE COMPETENTE	TERMINE DI RECEPIMENTO
1	<b>Direttiva (UE) 2022/211/UE</b> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2022, che modifica la decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio per quanto riguarda l'allineamento alle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati personali. G.U.U.E. 18 febbraio 2022, n. L 37	Ministero della giustizia	11 marzo 2023
2	<b>Direttiva (UE) 2022/228/UE</b> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2022, che modifica la direttiva 2014/41/UE per quanto riguarda l'allineamento alle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati personali. G.U.U.E. 21 febbraio 2022, n. L 39	Ministero della giustizia	14 marzo 2023
3	<b>Direttiva (UE) 2022/993/UE</b> del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2022, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (codificazione) (Testo rilevante ai fini del SEE). G.U.U.E. 27 giugno 2022, n. L 169	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	-----
4	<b>Direttiva (UE) 2022/1999/UE</b> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (codificazione) (Testo rilevante ai fini del SEE). G.U.U.E. 24 ottobre 2022, n. L 274	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	-----

Con riferimento alla **lettera e)**, nel corso del 2021 e 2022, non risultano recepite direttive dell'Unione europea con regolamenti, ai sensi dell'articolo 35 della legge n. 234 del 2012.

Con riferimento alla **lettera e-bis)**, si fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea, pubblicate negli anni 2021 e 2022, che delegano alla Commissione europea il potere di adottare gli atti, di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

N.	DIRETTIVA	AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	TERMINE DI RECEPIMENTO
1	<b>Direttiva (UE) 2020/2184</b> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE). G.U.U.E. 23 dicembre 2020, n. L 435  Delega contenuta nella legge 4 agosto 2022, n. 127, "legge di delegazione europea 2021"	Ministero della salute	12 gennaio 2023

N.	DIRETTIVA	AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	TERMINE DI RECEPIMENTO
2	<p><b>Direttiva (UE) 2019/2177</b> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (Testo rilevante ai fini del SEE).</p> <p>G.U.U.E. 27 dicembre 2019, n. L 334</p> <p>Delega contenuta nella legge 4 agosto 2022, n. 127, "legge di delegazione europea 2021"</p>	Ministero delle imprese e del made in Italy	<p>30 giugno 2021</p> <p>30 giugno 2020 (art. 2, punto 1)</p>
3	<p><b>Direttiva (UE) 2020/1057</b> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012.</p> <p>G.U.U.E. 31 luglio 2020, n. L 249</p> <p>Delega contenuta nella legge 4 agosto 2022, n. 127, "legge di delegazione europea 2021"</p>	<p>Ministero del lavoro e della previdenza sociale</p> <p>Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</p>	2 febbraio 2022
4	<p><b>Direttiva (UE) 2021/338</b> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la <i>governance</i> del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (Testo rilevante ai fini del SEE).</p> <p>G.U.U.E. 26 febbraio 2021, n. L 68</p> <p>Delega contenuta nella legge 4 agosto 2022, n. 127, "legge di delegazione europea 2021"</p>	Ministero dell'economia e delle finanze	28 novembre 2021
5	<p><b>Direttiva (UE) 2021/2118</b> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (Testo rilevante ai fini del SEE).</p> <p>G.U.U.E. 2 dicembre 2021, n. L 430</p> <p>Delega contenuta nella legge 4 agosto 2022, n. 127, "legge di delegazione europea 2021"</p>	Ministero delle imprese e del made in Italy	23 dicembre 2023

Relativamente alla **lettera f)**, sulla base delle comunicazioni, pervenute dagli enti territoriali per mezzo della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed effettuate tenendo conto della nota tecnica condivisa tra la Segreteria della Conferenza e il Dipartimento per le politiche europee sull'applicazione degli articoli 29, commi 3 e 7, e 40, comma 2, della legge n. 234 del 2012, nessuna Regione, nel corso dell'anno 2022, ha dovuto recepire le direttive dell'Unione europea nelle materie di loro competenza.

In relazione alla natura e all'ambito delle disposizioni del presente schema di disegno di legge, premesso che per ciascuna direttiva europea la relazione AIR è stata effettuata a livello europeo, si opererà la valutazione dell'impatto regolatorio in fase di predisposizione dei singoli decreti legislativi di recepimento delle direttive nell'ordinamento interno, in attuazione della presente legge di delegazione. Sui restanti articoli del disegno di legge, si rappresenta che è stata predisposta l'analisi di impatto della regolazione (AIR) in considerazione del maggior impatto dei relativi interventi, ad esclusione degli articoli 1 e 2, contenenti, rispettivamente, la delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea e la delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea.

Con riferimento all'*iter* di approvazione, in considerazione della necessità di una tempestiva presentazione alle Camere, tenuto anche conto di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si è fatto ricorso alla procedura di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in ordine alla possibilità di consultare successivamente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e di tenere conto del relativo prescritto parere in sede di esame parlamentare del disegno di legge.

## RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

La legge di delegazione europea, adottata ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234, non comporta di per sé nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato. È, infatti, estremamente difficile riuscire a determinare, prima della effettiva stesura degli schemi di decreto legislativo di attuazione degli atti normativi dell'Unione europea, se dalle norme necessarie all'adempimento degli obblighi di derivazione europea possano derivare maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio dello Stato. Ciò ha comportato che, nella quasi generalità dei casi, le leggi di delegazione europea non contenessero disposizioni volte a prevedere e a quantificare tali eventuali spese.

**ART. 1 (Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea)**

L'articolo contiene, al **comma 1**, la delega al Governo per l'adozione dei decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 2 a 13 della presente legge e all'annesso allegato A.

Al **comma 2** prevede che gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari sui citati decreti.

Per quanto riguarda la necessaria copertura finanziaria, il **comma 3** dispone che eventuali spese non contemplate dalla legislazione vigente che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali, possono essere previste nei decreti legislativi attuativi delle direttive, esclusivamente nei limiti necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione dei medesimi provvedimenti. Alla copertura degli oneri recati da tali spese eventualmente previste nei decreti legislativi attuativi, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni a legislazione vigente, si provvede, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento di tali obblighi di recepimento, mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Al medesimo comma 3 è altresì previsto che, in caso di incapienza del menzionato fondo, i decreti legislativi attuativi delle direttive dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge finanziaria 31 dicembre 2009, n. 196.

Il richiamato articolo, infatti, ha introdotto specifiche disposizioni relative alla copertura degli oneri recati dall'attuazione di deleghe legislative: in particolare, è espressamente sancito il principio in base al quale le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura finanziaria necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, a tale quantificazione si procede al momento dell'adozione dei singoli decreti.

A tal fine, si dispone, in primo luogo, che ciascuno schema di decreto sia corredato di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo provvedimento ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In secondo luogo, la norma dispone che l'individuazione dei mezzi di copertura deve in ogni caso precedere l'entrata in vigore dei decreti medesimi, subordinando l'emanazione dei decreti legislativi alla previa entrata in vigore degli atti legislativi recanti lo stanziamento delle relative risorse finanziarie.

L'articolo 1 prevede, infine, il parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari sugli schemi dei decreti legislativi in questione, come richiesto dall'articolo 31, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina le procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea.

In relazione agli oneri per prestazioni e per controlli da eseguire al fine dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla presente legge ed alle relative tariffe, si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, in quanto legge di sistema per l'attuazione della normativa europea.

Le previsioni di carattere finanziario sopra descritte devono ritenersi applicabili a tutte le deleghe contenute nel disegno di legge di delegazione europea.

***ART. 2 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)***

L'articolo contiene una delega al Governo per l'adozione, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative. Con riferimento alle considerazioni di carattere finanziario si fa rinvio a quanto rappresentato al primo capoverso della presente relazione.

***ART. 3 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS2)***

L'articolo contiene i principi e i criteri di delega al Governo per il recepimento della **direttiva (UE) 2022/2555** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione europea, che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 e la direttiva (UE) 2018/1972, e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (c.d. "direttiva NIS2"). Tale direttiva è stata pubblicata nella G.U.U.E. L 333 del 27 dicembre 2022 e dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 17 ottobre 2024. Essi applicheranno tali disposizioni a decorrere dal 18 ottobre 2024. La direttiva NIS 2 abroga la direttiva (UE) 2016/1148 sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (cosiddetta direttiva NIS), che costituisce il primo strumento legislativo dell'UE sulla sicurezza in ambito cibernetico volto a prevedere misure giuridiche per incrementarne il livello complessivo. La direttiva NIS 2 fa parte di un pacchetto ampio di strumenti giuridici

e di iniziative a livello dell'Unione, mirato ad aumentare la resilienza di soggetti pubblici e privati alle minacce nell'ambito cibernetico; tra le disposizioni più recenti del pacchetto si segnalano il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario (cosiddetto regolamento DORA - *Digital Operational Resilience Act*) e la correlata direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, sempre relativa alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario, nonché la direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici (cosiddetta direttiva CER - *Critical Entities Resilience*). Tra i richiamati atti e la direttiva NIS 2, vi è una importante contiguità applicativa dimostrata anche dalla pubblicazione degli stessi nella medesima edizione della GUUE. L'abrogazione della direttiva NIS discende dalla necessità di modernizzare il quadro giuridico esistente alla luce della crescente digitalizzazione del mercato interno e della rapida evoluzione delle minacce alla cybersicurezza, fenomeni che si sono ulteriormente amplificati dall'inizio della crisi COVID-19. Inoltre, la valutazione del funzionamento della direttiva NIS, condotta ai fini della valutazione d'impatto, ha evidenziato taluni problemi cui la nuova direttiva NIS 2 intende porre rimedio. L'adozione della direttiva NIS 2 mira a garantire un aumento del livello di sicurezza cibernetica comune grazie all'armonizzazione delle norme applicabili ai diversi operatori nei diversi Stati membri e al rafforzamento dei livelli standard di sicurezza rispetto a quelli previsti dalla disciplina vigente, incidendo, in via prioritaria sui seguenti pilastri:

- 1) capacità degli Stati membri in termini di architettura istituzionale, strategia nazionale e piani di gestione delle crisi cibernetiche;
- 2) gestione del rischio da parte degli operatori, con misure di sicurezza adeguate e un sistema di notifica degli incidenti che sia efficace e reattivo;
- 3) cooperazione e condivisione delle informazioni, attraverso diverse modalità di scambio, a livello europeo e nazionale.

Principali obiettivi del riesame, dunque, sono l'innalzamento del livello di cyber resilienza di un vasto gruppo di soggetti operanti nell'Unione europea e il miglioramento della capacità di preparazione e risposta agli incidenti informatici, tra l'altro, incentivando la condivisione di informazioni attraverso la designazione delle autorità nazionali competenti responsabili della gestione di incidenti e crisi su vasta scala.

Il nuovo impianto, dunque, supera e rafforza quanto già previsto dalla precedente direttiva NIS - recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 - in particolare attraverso:

- 1) l'ampliamento del campo di applicazione, da un lato, includendo anche la pubblica amministrazione centrale (lasciando discrezionalità agli Stati membri di inserire gli enti locali in base all'assetto istituzionale), le piccole e microimprese (solo se operano in settori chiave per la società) e, indipendentemente dalle dimensioni, fornitori di servizi di comunicazione elettroniche pubbliche e di reti di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, e dall'altro lato, aumentando significativamente i settori di applicazione e introducendo un approccio «all-hazards» alla cybersicurezza, che prevede anche l'inclusione di profili di sicurezza fisica delle infrastrutture ICT (Information and Communications Technology);
- 2) la revisione del meccanismo di identificazione dei soggetti quali entità importati o essenziali, prevedendo un criterio omogeneo basato sulla dimensione (cosiddetto size-cap

rule), che estende l'applicazione della direttiva a tutte le medie e grandi imprese che operano nei settori identificati. Ciò al fine di superare l'attuale disomogeneità nel processo di identificazione dei soggetti da parte degli Stati membri;

3) il rafforzamento dei poteri di supervisione, con indicazioni più dettagliate per la definizione delle misure di sicurezza e l'inasprimento delle sanzioni;

4) l'ampliamento delle funzioni dei Team di risposta agli incidenti di sicurezza informatica nazionali (*Computer Security Incident Response Team - CSIRT*), che fungeranno, tra l'altro, da intermediari di fiducia tra i soggetti segnalanti e i fornitori di prodotti e servizi ICT nell'ambito del sistema relativo alla divulgazione coordinata delle vulnerabilità (*Coordinated Vulnerability Disclosure - CVD*);

5) la gestione delle crisi, con la previsione di una strategia in materia e l'istituzionalizzazione della *Cyber Crises Liaison Organisation Network (CyCLONe)*, per la gestione coordinata a livello operativo degli incidenti e delle crisi di cybersicurezza su vasta scala.

Coerentemente con le novità introdotte dalla direttiva NIS 2, e al fine di consentire il miglior adeguamento dell'ordinamento interno alle sue disposizioni, l'articolo di delega indica ulteriori principi e criteri direttivi specifici che il Governo dovrà seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali previsti dall'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

In particolare, il **comma 1** dell'articolo 3 reca criteri finalizzati a:

- individuare i criteri in base ai quali un ente pubblico può essere considerato pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2555 (**lettera a**);

- prevedere l'esclusione dall'ambito di applicazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2555 degli enti della pubblica amministrazione operanti nei settori di cui all'articolo 2, paragrafo 7, della direttiva medesima, compresi gli Organismi di informazione per la sicurezza ai quali si applicano le disposizioni di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124 (**lettera b**);

- avvalersi della facoltà di cui all'articolo 2, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2022/2555, prevedendo che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta delle competenti Amministrazioni, siano esentati soggetti specifici che svolgono attività nei settori ivi indicati o che forniscono servizi esclusivamente agli enti della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, paragrafo 7, della medesima direttiva (**lettera c**);

- confermare la distinzione tra l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, quale autorità nazionale competente e punto di contatto, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2022/2555, e le autorità di settore operanti negli ambiti di cui agli allegati I e II alla medesima direttiva (**lettera d**);

- in relazione all'istituzione del Team di risposta agli incidenti di sicurezza informatica (CSIRT), di cui all'articolo 10 della direttiva (UE) 2022/2555, confermare le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, in materia di istituzione del CSIRT Italia, nonché ampliare quanto previsto dal medesimo decreto legislativo prevedendo la collaborazione tra tutte le strutture pubbliche (CERT) coinvolte in caso di eventi malevoli alla sicurezza informatica (**lettera e**);

- prevedere un regime transitorio per i soggetti già sottoposti alla disciplina del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, di recepimento della direttiva (UE) 2016/1148, ai fini della migliore applicazione delle disposizioni previste dalla direttiva (UE) 2022/2555 (**lettera f**);
- prevedere meccanismi che consentano la registrazione dei soggetti essenziali e importanti, di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2022/2555, per la comunicazione dei dati previsti dal paragrafo 4 del medesimo articolo 3 (**lettera g**);
- introdurre le modifiche necessarie alla legislazione vigente, anche in materia penale, al fine di assicurare il corretto recepimento nell'ordinamento nazionale delle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2555 in tema di divulgazione coordinata delle vulnerabilità (**lettera h**);
- definire le competenze dell'Agenzia per l'Italia digitale e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in relazione alle attività previste dal regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 (**lettera i**);
- assicurare il migliore coordinamento tra le disposizioni della direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativa alla resilienza dei soggetti critici, la cui delega è contenuta nell'articolo 4 della presente legge, nonché al regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 e della direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, la cui delega è contenuta nell'articolo 11 della presente legge (**lettera m**);
- apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo (**lettera n**).

L'articolo contiene, inoltre, uno specifico criterio (**lettera l**) volto a rivedere il sistema sanzionatorio e il sistema di vigilanza ed esecuzione, in particolare:

- 1) prevedendo sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive rispetto alla gravità della violazione degli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2022/2555, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e alla legge n. 689/1981 introducendo strumenti deflattivi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere;
- 2) prevedendo che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, per incrementare la dotazione del bilancio dell'Agenzia.

Relativamente al punto 1), la necessità di prevedere un criterio di delega specifico, che consenta di derogare ai limiti previsti dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, trova giustificazione nelle disposizioni della direttiva NIS 2 che contemplano anche l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie che possono raggiungere nel massimo un importo di dieci milioni di euro.

Sempre con riferimento al punto 1), la previsione di un criterio di delega specifico che consenta la possibilità di introdurre strumenti deflattivi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere, permette di rispettare le intenzioni della direttiva NIS 2 che promuove un'applicazione delle misure sanzionatorie in proporzione alla gravità della violazione, che



tenga conto delle circostanze di ciascun singolo caso e in forma graduale, anche al fine di prevenire o ridurre il contenzioso.

Relativamente al punto 2), si premette che gli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, recano la disciplina del sistema sanzionatorio vigente per la violazione delle disposizioni della direttiva NIS e individuano, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del d.l. n. 82 del 2021, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale quale unica autorità nazionale competente NIS e, dunque, anche autorità per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal medesimo decreto legislativo n. 65 del 2018. Ciò premesso, in considerazione del fatto che già a legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera f), del decreto-legge n. 82 del 2021, gli introiti eventualmente derivanti dalle sanzioni comminate dall'Agenzia per la cybersicurezza in relazione alle violazioni disciplinate dal decreto legislativo NIS, dal decreto-legge perimetro e dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, risultano riassegnate per le finalità di finanziamento della medesima Agenzia, dalla previsione di cui al punto 2) non derivano oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento agli eventuali oneri potenzialmente connessi allo svolgimento dei compiti e dei poteri che la direttiva NIS 2 attribuisce alle autorità e organismi incaricati dell'attuazione, si rappresenta che la direttiva stessa, agli articoli 8, paragrafo 5, 9, paragrafo 1, e 10, paragrafo 2, stabilisce che gli Stati membri debbano garantire che tali soggetti dispongano di risorse adeguate per svolgere i compiti loro assegnati in modo efficace ed efficiente. I richiamati oneri potranno essere individuati e quantificati solo in occasione della determinazione concreta delle modalità operative, demandata allo schema di decreto legislativo di recepimento, e saranno indicati nella pertinente relazione tecnica.

La complessità della materia oggetto di delega, che comprenderà anche la definizione di norme aventi carattere sostanzialmente procedimentale volte alla revisione, al coordinamento e all'abrogazione della normativa vigente in materia, non consente una determinazione ex ante di eventuali effetti finanziari a carico della finanza pubblica; ai sensi, dunque, dell'articolo 17, comma 2, della legge del 31 dicembre 2009, n. 196, in base al quale "qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi", la determinazione puntuale degli effetti finanziari sarà effettuata in sede di esercizio della delega.

**ART. 4 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio)**

L'articolo contiene i principi e i criteri di delega al Governo per il recepimento della **direttiva (UE) 2022/2557** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici, che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio. In particolare:

- alla **lettera a)** si prevede l'esclusione dall'ambito di applicazione delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2022/2557, degli enti della pubblica amministrazione operanti nei settori della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza, della difesa o

dell'attività di contrasto, compresi l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati, compresi gli Organismi di informazione per la sicurezza;

- alla **lettera b)** si prevede la possibilità di avvalersi della facoltà di escludere anche specifici soggetti critici, la cui attività principale ricade nei suddetti settori o che forniscano servizi esclusivamente ai suindicati enti della pubblica amministrazione, prevedendo che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle competenti Amministrazioni di settore, siano individuati gli specifici soggetti critici la cui attività principale ricade nei settori ivi indicati o che forniscono servizi esclusivamente agli enti della pubblica amministrazione all'articolo 1, paragrafo 6, della medesima direttiva, ai quali non si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni di attuazione dell'articolo 11 e dei capi III, IV e VI della medesima direttiva;

- la **lettera c)** delega il Governo a istituire o designare una o più autorità competenti, con riferimento agli undici settori disciplinati dalla direttiva. In caso di istituzione o designazione di un'unica autorità competente, deve essere istituito presso quest'ultima anche un "punto di contatto unico", incaricato di assicurare il collegamento con la Commissione europea e la cooperazione con i Paesi terzi, allo scopo di garantire la cooperazione transfrontaliera con i punti di contatto unici di altri Stati membri e con il gruppo per la resilienza dei soggetti critici di cui all'articolo 19 della direttiva.

La **lettera d)** individua il criterio secondo cui si incarica il punto di contatto unico a coordinare l'attività delle suindicate autorità competenti, a ricevere le notifiche degli incidenti ai sensi dell'articolo 15 della direttiva, a coordinare le attività di sostegno di cui all'articolo 10 della direttiva e a promuovere le attività di ricerca e formazione in materia di resilienza delle infrastrutture critiche.

Inoltre, si delega il Governo a:

**e)** avvalersi della facoltà di individuare servizi essenziali aggiuntivi rispetto all'elenco predisposto dalla Commissione Europea in esecuzione della delega ricevuta ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva;

**f)** prevedere che le soglie applicate per specificare i criteri di rilevanza degli effetti negativi degli incidenti essere comunicate alla Commissione europea come tali o in forma aggregata;

**g)** prevedere, ove necessario, misure atte a conseguire un livello di resilienza più elevato per i soggetti critici del settore bancario, delle infrastrutture dei mercati finanziari e delle infrastrutture digitali;

**h)** introdurre sanzioni penali e amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive, anche, ove necessario, in deroga a quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge n. 234 del 2012 e alla legge 4 novembre 1981, n. 689, introducendo strumenti deflattivi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere, In merito, la necessità di prevedere un criterio di delega specifico che consenta di derogare ai limiti previsti dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012 trova giustificazione nel *considerando* 40 della direttiva, laddove si invita a tenere conto della gravità della violazione e della capacità economica del soggetto interessato. Entrambi questi parametri devono essere letti alla luce delle disposizioni che, ai fini dell'individuazione dei soggetti critici, impongono di tenere conto del numero di utenti che dipendono dal servizio, dell'impatto degli incidenti sulle attività economiche e sociali, l'ambiente, la pubblica sicurezza, l'incolumità e la salute pubblica, dell'estensione dell'area geografica interessata da un incidente. Quanto alla previsione, sempre alla lettera g), di un criterio di delega specifico che consenta la possibilità di introdurre strumenti deflattivi del

contenzioso, quali la diffida ad adempiere, essa risponde da un lato all'esigenza di privilegiare la responsabilizzazione dei soggetti critici ai fini della continuità dell'erogazione dei servizi essenziali e, dall'altro, a quella di tenere conto del carattere sostanzialmente innovativo della disciplina;

**i)** prevedere che le autorità competenti di cui alla lettera b) possano irrogare le sanzioni amministrative;

**l)** prevedere la facoltà, anche per le autorità competenti di cui alla lettera b), e nell'ambito delle rispettive competenze, di adottare una disciplina secondaria;

**m)** al fine di evitare duplicazioni e oneri amministrativi non necessari, garantire l'attuazione coordinata della direttiva (UE) 2022/2557 e dei due atti normativi dell'UE da essa richiamati, vale a dire la direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione, che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 e la direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (c.d. "direttiva NIS 2"), e il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011;

**n)** curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, operando le necessarie modifiche o abrogazioni espresse;

**o)** tenere ferme le attribuzioni delle diverse autorità in relazione alla gestione di situazioni di emergenza e al mantenimento dell'ordine pubblico e, in particolare, dell'autorità giudiziaria riguardo alla ricezione di notizie di reato, del Ministero dell'Interno circa la protezione dell'ordine e della sicurezza pubblica e la difesa civile, del Dipartimento della Protezione Civile in materia di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy in materia di resilienza fisica delle reti, nonché dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in materia di cybersicurezza e resilienza nazionale nello spazio cibernetico, istituendo un tavolo di coordinamento tra il punto di contatto unico di cui alle lettere b) e c) e la Commissione interministeriale tecnica di difesa civile in relazione alla formulazione e attuazione degli obiettivi di resilienza nazionale. Se necessario, queste autorità possono coordinarsi con le altre autorità competenti e il punto di contatto unico.

Le disposizioni recanti i criteri per l'esercizio della delega costituiscono e sono finalizzate ad adottare norme anche di carattere ordinamentale, in relazione, peraltro, al necessario raccordo con le altre disposizioni in materia di resilienza dei soggetti critici contenute nel Regolamento (UE) 2022/2554 e nella direttiva (UE) 2022/2555. Stante la complessità della materia oggetto di delega, dovuta alla numerosità ed eterogeneità dei settori rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva, non è possibile determinare gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della stessa. Con specifico riguardo alle lettere c) e d) del comma 1, si evidenzia l'impossibilità allo stato di procedere ad una quantificazione puntuale, rimettendosi al legislatore delegato la scelta in ordine all'individuazione di una o più autorità competenti. Inoltre, a tali compiti di natura operativa e organizzativa si accompagnano compiti di cooperazione transfrontaliera, di attività di sostegno e di promozione nel campo della ricerca e formazione in materia di resilienza delle infrastrutture critiche, in relazione ai quali non appare possibile associare ex ante un valore finanziario specifico. L'adozione dei decreti legislativi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è

subordinata al reperimento delle idonee forme di copertura degli eventuali oneri dagli stessi recati.

**ART. 5 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE)**

L'articolo contiene i principi e i criteri di delega al Governo per il recepimento della **direttiva (UE) 2021/2167** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti, che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE. In particolare, per l'attuazione del piano d'azione sui crediti deteriorati del 2017 (c.d. "NPL Action Plan"), la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva relativa a gestori e acquirenti di crediti (*secondary market directive, SMD*) e al meccanismo accelerato di escussione stragiudiziale delle garanzie reali (*accelerated extrajudicial collateral enforcement, AECE*).

Ebbene, la proposta è stata scorporata in due parti: mentre la proposta normativa relativa all'AECE è ancora sottoposta al vaglio del legislatore europeo, la prima parte, relativa alla SMD, è stata approvata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea l'8 dicembre 2021.

La SMD si propone di incoraggiare lo sviluppo di mercati secondari dei crediti deteriorati nell'Unione, eliminando gli ostacoli al trasferimento dei crediti deteriorati da parte di enti creditizi ad acquirenti di crediti e garantendo al tempo stesso la tutela dei diritti dei debitori. La proposta introduce un regime di armonizzazione minima cui i gestori e gli acquirenti devono attenersi per operare all'interno dell'Unione, fissando standard comuni per garantirne l'idonea condotta e la vigilanza.

Tra le numerose misure proposte rilevano, in particolare, l'introduzione dei seguenti istituti:

- autorizzazione all'esercizio dell'attività del gestore di crediti in base a specifiche condizioni (articoli 4 e segg.);
- obblighi di comunicazione nei confronti dei debitori a carico dei gestori e degli acquirenti dei crediti (articolo 10);
- libertà di prestare attività di gestione dei crediti nello Stato membro ospitante (articolo 13);
- diritto all'informativa a beneficio del potenziale acquirente dei crediti (articolo 15);
- obblighi a carico degli acquirenti di crediti (articoli 17 e ss.);
- norme sulla vigilanza (articoli 21 e ss.);
- regime sanzionatorio specifico (articolo 23).

Si rende, pertanto, necessario riformare il quadro delle fonti primarie e secondarie (cfr. comma 1, lett. a). Specifica delega prevede di designare una o più autorità competenti, dotate di indipendenza anche finanziaria (in coerenza con la clausola di invarianza finanziaria), per la vigilanza sul rispetto della direttiva (cfr. comma 2, lettera d) e per l'emanazione della disciplina secondaria nell'ambito e per le finalità specificamente previste dalla riforma europea (cfr. comma 2, lettera e). Specifica delega è prevista, altresì, per il coordinamento dell'intervento normativo con la riforma europea nell'ambito delle fonti relative alle norme antiriciclaggio (cfr. comma 2, lettera b), nonché tutela dei consumatori e protezione dei dati personali (cfr. comma 2, lettera c). Si prevede, infine, di estendere la disciplina delle sanzioni amministrative alle violazioni delle disposizioni della direttiva (cfr. comma 2, lettera f). In coerenza con l'approccio di armonizzazione minima, gli Stati membri dispongono di diverse

opzioni e discrezionalità (ad esempio, la possibilità di esentare alcune professioni che svolgono attività accessorie simili alle attività di gestione dei crediti nell'ambito della loro professione, vale a dire notai, avvocati e ufficiali giudiziari) che i criteri rimettono alla valutazione del legislatore delegato.

Le disposizioni del presente articolo si rendono necessarie al fine di realizzare l'attuazione ed il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui alla direttiva (UE) 2021/2167. Eventuali oneri per l'adeguamento agli obblighi rivenienti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea saranno interamente sopportati dalla o dalle autorità designate, dotate di indipendenza anche finanziaria. Pertanto, l'autorità che, a livello nazionale, per effetto dei provvedimenti attuativi della delega, svolgerà le funzioni previste dalla norma, procederà ad effettuare tali attività tramite le dotazioni di cui dispone per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali.

L'articolo di delega prevede, inoltre, l'estensione della disciplina sanzionatoria sulla base di quanto già previsto dalla direttiva cui si dà attuazione. Gli importi derivanti dall'attività sanzionatoria saranno riversati dall'autorità al bilancio dello Stato sulla base delle esistenti previsioni legislative.

Dal punto di vista finanziario, il **comma 2** prevede che le disposizioni contenute nell'articolo non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Di conseguenza, alla presente relazione tecnica non è allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Per le stesse motivazioni, non è indicato l'effetto che le disposizioni producono su precedenti autorizzazioni di spesa.

**ART. 6 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/431 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro)**

L'articolo contiene i principi e i criteri di delega al Governo per il recepimento della **direttiva (UE) 2022/431** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Si prevede di apportare alla normativa vigente le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione della direttiva (UE) 2022/431, in particolare attraverso l'introduzione di obblighi specifici del datore di lavoro, anche in materia di formazione/informazione, alla luce dei nuovi livelli di rischio individuati, nonché di aggiornare l'attuale sistema di sorveglianza sanitaria, al fine del suo adeguamento alla valutazione dello stato di salute dei lavoratori adibiti ad attività nelle quali sono o possono essere esposti a specifici agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro. L'intervento è volto, pertanto, ad introdurre modifiche di carattere tecnico-scientifico e procedurale finalizzate al suddetto controllo.

Relativamente ai profili finanziari delle disposizioni, si rappresenta che, essendo la sorveglianza sanitaria in base alle vigenti disposizioni di legge a carico del datore di lavoro (pubblico e privato), dal recepimento della direttiva e dunque dall'esercizio della delega, non derivano nuovi né maggiori oneri per la finanza pubblica in relazione al settore privato. Ad

ogni buon conto, si evidenzia che il datore di lavoro deve procedere alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi e che, ai sensi dell'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 81/2008, le visite mediche per la sorveglianza sanitaria, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Allo stato, non risulta possibile prevedere, a priori, come possa essere modificata la sorveglianza sanitaria e quali indagini strumentali e diagnostiche si possa decidere di incrementare sulla base del rischio di esposizione del lavoratore, anche in ambito pubblico.

Per le motivazioni summenzionate non è possibile la determinazione *ex ante* dell'impatto economico sui datori di lavoro pubblici; pertanto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge del 31 dicembre 2009, n. 196, la determinazione puntuale degli effetti finanziari sarà effettuata in sede di esercizio della delega.

**ART. 7 (Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2380 che modifica la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del Regolamento (UE) 2018/1139, che modifica la direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio)**

L'articolo contiene i principi e i criteri di delega al Governo per il recepimento della **direttiva (UE) 2022/2380** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, che modifica la direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del Regolamento (UE) 2018/1139, che modifica la direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio.

In primo luogo, si evidenzia che la direttiva 2014/53/UE è stata già recepita con il decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128.

Quanto alla direttiva (UE) 2022/2380, si evidenzia che detta direttiva, anche al fine di ridurre i rifiuti ambientali, è volta a definire ulteriori requisiti essenziali applicabili a determinate categorie o classi specifiche di apparecchiature radio, ivi definite, necessari per limitare la frammentazione delle interfacce di ricarica dei telefoni cellulari e di apparecchiature radio analoghe.

Rientrano nel novero di tali apparecchiature analoghe: i tablet, le fotocamere digitali, le cuffie, le cuffie microfono, le console portatili per videogiochi, gli altoparlanti portatili; i lettori elettronici; le tastiere, i mouse, i sistemi di navigazione portatili, gli auricolari e i laptop.

In particolare, la direttiva dispone, tra l'altro:

- 1) l'armonizzazione delle interfacce di ricarica e dei protocolli di comunicazione per la ricarica di categorie o classi specifiche di apparecchiature radio ricaricabili mediante cavo;
- 2) la previsione di offerta ai consumatori e agli altri utenti finali, nonché la possibilità di acquistare l'apparecchiatura radio tra quelle sopra indicate senza alcun dispositivo di ricarica;

- 3) l'introduzione di un apposito sistema di informazioni e di etichettature indicante la presenza o meno del carica-batterie accluso all'apparecchiatura radio e l'introduzione di informazioni sulle specifiche relative alle capacità di ricarica e ai dispositivi di ricarica compatibili,
- 4) la modifica della procedura a livello nazionale per le apparecchiature radio che presentano rischi per la salute o l'incolumità delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui alla direttiva 2014/53/UE,
- 5) la previsione di un periodo di tempo sufficiente per procedere ai necessari adattamenti delle apparecchiature radio che rientrano nell'ambito di applicazione della predetta direttiva.

I criteri indicati per il recepimento della direttiva in parola sono finalizzati a consentire un adeguamento della normativa interna mediante la modifica e l'integrazione del decreto legislativo n. 128 del 22 giugno 2016.

A tale fine, si evidenzia che il criterio di cui alla **lettera a)** richiama espressamente i "considerando" della direttiva ai fini del suo recepimento. In particolare, si richiama l'attenzione sul considerando n. 14, secondo cui: *"La direttiva 2014/53/UE dovrebbe essere modificata al fine di includere disposizioni sulle interfacce di ricarica e sui protocolli di comunicazione per la ricarica. Le categorie o le classi di apparecchiature radio specificamente contemplate da tali nuove disposizioni dovrebbero essere ulteriormente specificate in un nuovo allegato di tale direttiva. Nell'ambito di tali categorie o classi di apparecchiature radio sono interessate solo le apparecchiature radio che dispongono di una batteria ricaricabile amovibile o incorporata. Per quanto riguarda le fotocamere digitali, le apparecchiature radio interessate sono tutte le fotocamere e le videocamere digitali, comprese quelle d'azione. Per le fotocamere digitali progettate esclusivamente per il settore audiovisivo o per il settore della sicurezza e sorveglianza non dovrebbe sussistere l'obbligo di integrare la soluzione di ricarica armonizzata. Per quanto riguarda gli auricolari, l'apparecchiatura radio interessata è considerata insieme al vano o alla custodia di ricarica appositi, dato che gli auricolari sono raramente o non sono mai dissociati dal vano o dalla custodia di ricarica a causa delle loro dimensioni e della loro forma specifiche. Il vano o la custodia di ricarica per questo tipo specifico di apparecchiatura radio non sono considerati parte del dispositivo di ricarica. Per quanto riguarda i laptop, l'apparecchiatura radio interessata è qualsiasi computer portatile, tra cui laptop, notebook, pc ultraportatili, dispositivi ibridi o convertibili e netbook."*

Inoltre, il criterio di cui alla **lettera b)** è indispensabile al fine di adeguare il trattamento sanzionatorio già contemplato dal decreto legislativo n. 128 del 22 giugno 2016 alla direttiva (UE) 2022/2380 che aggiorna, corrispondentemente ai nuovi requisiti introdotti, l'elenco delle non conformità.

Infine, l'articolo 138 del Regolamento 2018/1139 dispone la modifica dell'allegato 1 della direttiva 2014/53/UE, ossia dell'elenco delle apparecchiature non contemplate dalla direttiva citata. In particolare, secondo l'articolo 138, le apparecchiature dell'aviazione destinate esclusivamente all'uso in volo e costituite da aeromobili diversi dagli aeromobili senza equipaggio rientranti nel citato regolamento e aeromobili senza equipaggio già certificati in conformità all'articolo 56 del Regolamento 2018/1139, sono escluse dal campo di applicazione della direttiva 2014/53/UE. Conseguentemente, alla **lettera c)**, si prevede un criterio direttivo finalizzato a consentire la coerenza della normativa di recepimento con quanto previsto dal predetto Regolamento europeo.

Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che dall'esercizio della delega non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, provvedendo le amministrazioni allo svolgimento delle attività di competenza con le risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**ART. 8 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti)**

L'articolo contiene i principi e i criteri direttivi per il recepimento dell'articolo 2 della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 della Commissione del 12 dicembre 2022 che modifica la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.

Al **comma 1** sono indicati i principi e i criteri direttivi specifici per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2438 ed in particolare si dispone:

- la modifica e l'integrazione del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, al fine di dare attuazione alla direttiva (UE) 2022/2438 in materia di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e di piante da frutto destinate alla produzione di frutti;
- l'adeguamento delle misure transitorie del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2022/2438 in modo da consentire la commercializzazione di sementi e plantule prodotti a partire da piante madri di pre-base, di base e certificate o da materiali CAC esistenti prima del 1° gennaio 2017 e che sono stati ufficialmente certificati o che soddisfano le condizioni per essere qualificati come materiali CAC anteriormente al 31 dicembre 2029;
- la correzione di errori (materiali e refusi di scrittura) riscontrati agli articoli 37, comma 2, 40, comma 1, 56, comma 5, e 86, comma 7, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, al fine di garantire una corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni.

Il **comma 2** prevede, coerentemente con il procedimento di adozione del decreto legislativo n. 18 del 2021, come definito dall'articolo 11, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117, la previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in relazione ai decreti legislativi adottati in attuazione della delega conferita dal presente articolo.

L'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto introduce nuovi parametri tecnici relativi ad alcuni organismi nocivi regolamentati non da quarantena, da tenere in considerazione nell'effettuazione dei controlli già previsti.

Il comma 3, pertanto, dispone che dall'attuazione dell'articolo non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che l'amministrazione interessata provveda ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**ART. 9 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo**



*all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato e della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra)*

Il sistema per lo scambio di quote di emissioni nell'Unione europea (EU ETS), istituito dalla direttiva 2003/87/CE, è una pietra angolare della politica dell'Unione in materia di clima e ne costituisce lo strumento fondamentale per ridurre le emissioni di gas a effetto serra in modo efficace sotto il profilo dei costi.

Tale sistema è stato recentemente modificato tramite l'adozione di diversi atti legislativi unionali<sup>1</sup>, che estendono il campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE e ne rafforzano il meccanismo al fine di contribuire all'obiettivo di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 e di conseguire la neutralità climatica entro il 2050, come previsto dal regolamento (UE) 2021/111<sup>2</sup> (c.d. legge UE sul clima). La revisione della direttiva costituiva parte del pacchetto di proposte «Pronti per il 55 %», presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021 per aggiornare la legislazione dell'Unione europea in materia di clima, energia e trasporti e allinearla ai nuovi ambiziosi obiettivi europei.

In particolare l'articolo in argomento contiene una delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nonché della direttiva (ue) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato.

Le due direttive emendano la direttiva originaria 2003/87/CE contribuendo a costituire un unico testo consolidato. In tal senso si è ritenuto necessario disporre dei principi e criteri direttivi per entrambe le direttive che porteranno, peraltro, al recepimento nazionale di un unico provvedimento.

L'articolo delega il Governo a recepire la direttiva (UE) 2023/959 e la direttiva (UE) 2023/958, osservando anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

<sup>1</sup> La direttiva 2003/87/CE è stata modificata da diversi atti legislativi, in particolare dalla: • Direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra, in GU L 130/134 del 16 maggio 2023; • Direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato.

<sup>2</sup> Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999, in GU L 243 del 9 luglio 2021.

- a) *rafforzare la struttura organizzativa dell'autorità nazionale competente di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in considerazione dell'ampliamento dei compiti da svolgere anche verso nuovi settori, e tenuto conto della incrementata rilevanza, anche in termini economici, dei provvedimenti decisori adottati dalla stessa autorità;*

L'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva e il rafforzamento del meccanismo di scambio delle quote di emissioni previsti dalla modifica della direttiva 2003/87/CE, implica la necessità di rivedere la struttura organizzativa dell'autorità nazionale competente definita dall'articolo 4, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.

Attualmente i soggetti ETS I sono n. 1100 impianti fissi, nonché n. 25 operatori aerei.

Con l'estensione degli obblighi di *compliance* emissivi al comparto marittimo, ai soggetti compresi nell'ETS I si aggiungono oltre n. 100 compagnie di navigazione, con un numero di circa 600 imbarcazioni.

Nel Regolamento (EU) 2023/956 relativo al "*Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM)*", in considerazione della materia trattata, strettamente connessa ed interferente all'assegnazione gratuita e quindi al cosiddetto *carbon leakage* dell'ETS I, è previsto che l'Autorità nazionale competente venga accorpata a quella già esistente dell'ETS I, ovvero al Comitato ETS.

Si consideri, peraltro, che i soggetti CBAM che dovranno essere gestiti dalla medesima Autorità sono presumibilmente 4/5000.

Per quanto sopra detto, risulta evidente e necessario un incremento in termini numerici della composizione della struttura nazionale dell'Autorità competente, per rispondere compiutamente alle sopravvenute necessità derivanti dall'innalzamento degli obiettivi europei, come determinati dal Green Deal, che prevede di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030.

Al momento non appare possibile svolgere un *impact assessment* per quanto attiene alla quantificazione del numero dei componenti del Comitato ETS rafforzato, e quindi dei relativi costi aggiuntivi, tuttavia si consideri che per i compensi attribuiti ai membri del Comitato e ad eventuali supporti organizzativi o logistici sono utilizzati i proventi delle aste di CO<sub>2</sub> nell'ambito del sistema EU ETS, la cui destinazione è disciplinata dal decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 che, all'articolo 23, comma 7, lettera n), già prevede tra le destinazioni ammissibili la copertura dei costi gestionali.

Pertanto, dall'attuazione del presente criterio di delega non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

- b) *istituire una autorità nazionale competente responsabile dell'attuazione della normativa correlata al nuovo istituito ETS II in ragione dell'autonomia tecnica e normativa, nonché della specificità di tale ambito;*

Il criterio di delega è relativo all'istituzione di un'autorità nazionale competente le cui responsabilità, rispetto al nuovo sistema europeo per lo scambio di quote di emissioni per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori (ETS II), sono definite nel nuovo Capo IV bis e nelle lettere da ae) ad ai) dell'articolo 3 della direttiva (UE) 2003/87, introdotti dalla direttiva (UE) 2023/959.

Le principali attribuzioni dell'autorità nazionale competente riguarderanno:

- rilasciare l'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra ai soggetti obbligati;

- provvedere affinché ciascun soggetto obbligato monitori e comunichi annualmente le emissioni corrispondenti alle quantità di combustibili immessi in consumo;
- provvedere affinché ciascun soggetto obbligato restituisca ogni anno un quantitativo di quote di emissioni pari alle emissioni totali del soggetto stesso.

Il sistema ETS II così definito è un sistema distinto e parallelo rispetto all'attuale sistema EU ETS, le cui procedure sono mantenute separate per evitare interferenze con il funzionamento consolidato del vigente sistema, come ribadito e sostenuto anche nei *concept paper* della CE.

Ciò premesso, considerata l'importanza del nuovo ETS II al fine di consentire in Italia una gestione efficiente ed efficace del sistema ed evitare interferenze col buon funzionamento del sistema EU ETS, risulta necessaria l'individuazione di una distinta Autorità nazionale competente, che disponga di specifiche competenze in grado di gestire l'introduzione del nuovo ETS II e la sua implementazione nel tempo.

Al momento non appare possibile svolgere un *impact assessment* per quanto attiene alla quantificazione del numero dei componenti dell'Autorità competente nazionale ETS II, e quindi dei relativi costi aggiuntivi, tuttavia si consideri che per i compensi attribuiti ai suoi membri e ad eventuali supporti organizzativi o logistici sono utilizzati i proventi delle aste di CO<sub>2</sub> nell'ambito del sistema EU ETS, la cui destinazione è disciplinata dal decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 che, all'articolo 23, comma 7, lettera n), già prevede tra le destinazioni ammissibili la copertura dei costi gestionali.

Pertanto, dall'attuazione del presente criterio di delega non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

- c) *ottimizzare e informatizzare le rinnovate e aggiuntive procedure rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (European union emissions trading system - EU ETS), allineando e integrando tali procedure con il sistema informatizzato già esistente nel Portale ETS di cui all'articolo 4, comma 8 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;*

Ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, il "Portale ETS", che è mezzo di interlocuzione tra il Ministero, il Comitato ed i destinatari della disciplina in argomento, costituisce l'infrastruttura informatica obbligatoria per il funzionamento del sistema nazionale ETS.

In ragione della continua interconnessione con le tecnologie telematiche delle Camere di commercio, il Portale ETS assicura un costante aggiornamento delle posizioni camerali delle imprese, quali soggetti ETS, indispensabili per la gestione delle procedure istruttorie preparatorie delle attività deliberative del Comitato ETS.

Pertanto, alla luce delle modifiche introdotte dalle direttive (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959, nonché dal Regolamento (EU) 2023/956, si rende necessario garantire l'aggiornamento e l'ottimizzazione del "Portale ETS", al fine di adeguarlo al più ampio campo di applicazione del sistema, nonché alle procedure che dovranno essere implementate.

L'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, prevede che le entrate derivanti dalle tariffe, ad eccezione di quelle risultanti dalle tariffe per la gestione del Registro dell'Unione, che sono corrisposte direttamente all'ISPRA dai soggetti interessati, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, ai sensi dell'articolo 30 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con decreto del Ministero

dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il decreto ministeriale 6 dicembre 2021 (GU Serie Generale n. 310 del 31-12-2021) del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e il Ministro dello sviluppo economico, recante "Regime tariffario in UE-ETS (Europea Emissione Trading System)", disciplina i costi delle attività di cui all'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono posti a carico dei soggetti interessati.

Nel decreto vengono stabilite, in particolare, le tariffe e le relative modalità di versamento da parte dei suddetti operatori.

Tale decreto, dal 1° gennaio 2022, ha abrogato e sostituito il decreto ministeriale 25 luglio 2016 recante "Tariffe a carico degli operatori per le attività previste dal decreto legislativo n. 30/2013 per la gestione del sistema UE-ETS", comportando un incremento delle entrate riferite all'anno 2022 e seguenti.

Le entrate derivanti dalle tariffe sono riassegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze tra l'altro sul capitolo del bilancio di questo Ministero relativo al Portale ETS, ovvero il capitolo 8414 pg 1 "Spese relative al sistema informatico per la gestione delle attività inerenti al sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (UE - ETS)" Missione 10 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", Programma 7 "Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico" - Azione 5 - "Interventi per il contrasto ai cambiamenti climatici".

Per quanto sopra esposto, ai sensi dell'articolo 46, comma 2 e seguenti, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, le spese relative all'implementazione delle tecnologie telematiche aggiuntive relative al Portale ETS, non determinano alcun aggravio per la finanza pubblica.

- d) *revisare e adeguare il sistema sanzionatorio al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di consentire una maggior efficacia nella prevenzione delle violazioni anche nei nuovi settori inclusi o ampliati;*

Il criterio di delega è relativo all'introduzione delle sanzioni, secondo i principi indicati nell'articolo 16 direttiva 2003/87, anche ai nuovi soggetti normati in seguito all'estensione del sistema ETS a nuovi settori. In tale ambito, si registra discrezionalità degli Stati membri nella definizione delle sanzioni purché siano efficaci, proporzionate e dissuasive. Le istituzioni europee ed in particolare la Commissione europea hanno riscontrato l'esistenza dai diversi sistemi sanzionatori e della loro diversa efficacia nei vari Stati Membri, tanto che è in corso di predisposizione uno studio per favorire la diffusione delle c.d. best practices. Di conseguenza, appare opportuno adeguare le sanzioni già previste nell'ambito del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 alle istanze rappresentate in sede unionale. In particolare, la finalità dell'apparato sanzionatorio deve essere improntato ad incentivare il rispetto della normativa onde garantire il raggiungimento degli obiettivi climatici codificati.

Lo svolgimento delle attività amministrative e legali volte alla revisione e all'adeguamento del sistema sanzionatorio può rientrare tra quelle considerate di supporto strutturale al Comitato, pertanto dall'attuazione del presente criterio di delega non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica.

Al riguardo, appare opportuno specificare che le attività ivi previste rientrano comunque tra le attività istituzionali del Comitato e che, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- e) *assegnare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di nuova istituzione e destinazione degli stessi al miglioramento delle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonché alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;*

In base all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, il MASE svolge attività istruttoria preliminare a supporto del Comitato ETS, anche nell'ambito dei procedimenti sanzionatori.

Le sanzioni che saranno introdotte costituiranno un sistema nuovo, che non presenta carattere ricognitivo di preesistenti sanzioni, non essendo già previsto dalla legislazione vigente un apparato sanzionatorio per i casi di violazione dei nuovi obblighi stabiliti dalle direttive in questione.

La disposizione assegna al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica i proventi derivanti da tali sanzioni amministrative, al fine di destinarli al miglioramento delle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonché alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

- f) *abrogare espressamente le disposizioni incompatibili e coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, assicurando la neutralità sui saldi di finanza pubblica nell'attribuzione delle quote dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione.*

La trasposizione delle modifiche alla direttiva 2003/87/CE implica l'abrogazione delle disposizioni vigenti in contrasto o comunque incompatibili e il coordinamento delle correlate disposizioni legislative, al fine di garantire la coerenza del provvedimento legislativo assicurando, al contempo, la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

**ART. 10 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 2022/2036 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili)**

L'articolo contiene disposizioni necessarie al fine di realizzare l'attuazione ed il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui al regolamento europeo. Eventuali oneri per l'adeguamento a obblighi rivenienti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea saranno interamente a carico della Banca d'Italia, quale autorità designata, dotata di autonomia finanziaria.

Pertanto, la Banca d'Italia procederà ad effettuare tali attività tramite le dotazioni di cui dispone per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali. Dalle disposizioni dell'articolo non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**ART. 11 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione dell'11 maggio 2021)**

L'articolo contiene la delega al Governo, da esercitare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del **regolamento (UE) 2018/1672**, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del **regolamento di esecuzione (UE) 2021/776** della Commissione, dell'11 maggio 2021.

In particolare, il regolamento (UE) 2018/1672 ha integrato la legislazione unionale per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, tenendo anche conto della Raccomandazione 32 del GAFI (FATF), con cui si fa presente l'opportunità di adottare misure che prevedano controlli adeguati sui movimenti transfrontalieri di denaro contante. L'obiettivo è quello di migliorare i controlli sui flussi di denaro in contante sia in entrata che in uscita dal territorio dell'Unione europea, armonizzando le misure volte al monitoraggio del trasporto transfrontaliero di denaro contante, nonché quelle volte alla condivisione e utilizzazione delle relative informazioni. Il menzionato regolamento si applica unitamente al relativo regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 che stabilisce "i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672". I regolamenti intervengono su più piani, innovando la materia oggetto di disciplina in modo organico, anche alla luce della contestuale abrogazione del regolamento (CE) n. 1889/2005.

Rimandando ai richiamati regolamenti in ordine alle specifiche previsioni adottate, l'articolato in commento prevede criteri di delega che consentono, da un lato, di dare attuazione alle disposizioni non direttamente applicabili contenute nel regolamento (UE) 2018/1672 e, dall'altro lato, di garantire i necessari interventi di adeguamento della normativa nazionale vigente relativa alla materia dei controlli sul denaro contante.

Alla luce di quanto premesso, il **comma 1** contiene la delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale ai regolamenti europei sopra richiamati, il cui esercizio deve avvenire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge. È fatta comunque salva la possibilità del Governo di emanare disposizioni integrative e correttive entro diciotto mesi dalla entrata in vigore di ciascun decreto legislativo adottato.

Il **comma 2** condiziona l'adozione dei decreti legislativi, adottati dal Governo, al previo parere positivo del Garante per la protezione dei dati personali.

Il **comma 3** si articola nelle lettere a), b), c) e d), in ragione dei diversi piani di intervento normativo delegati al Governo.

In particolare, la **lettera a)**, delega al Governo l'adozione di ogni necessaria modifica al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, secondo i criteri direttivi elencati ai numeri da 1 a 9.

Il **numero 1 della lettera a)**, nell'ottica della prevenzione e contrasto al riciclaggio del denaro e del finanziamento del terrorismo, nel cui solco l'intervento unionale si pone, prevede la conferma delle autorità competenti, come già previsto dal decreto legislativo n. 195 del 2008. Il **numero 2 della lettera a)** prevede che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza esercitino i poteri e le facoltà riconosciute dall'ordinamento nazionale al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo di dichiarazione e di informativa di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (UE)

2018/1672. Si prevede, inoltre, che venga garantita la celerità, l'economicità e l'efficacia dei controlli di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2.

Il **numero 3 della lettera a)** prevede che il Governo, nell'esercizio della delega legislativa, possa prevedere che i controlli di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1672 possano avvenire anche mediante procedimenti informatici. In particolare, l'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento prevede che i controlli si basino su un'analisi *risk-based* e non si esclude che le tecnologie informatiche possano consentire il raggiungimento delle finalità ivi previste, anche nell'ottica del quadro comune di gestione dei rischi conformemente ai criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, che tiene conto anche delle valutazioni dei rischi eseguita dalla Commissione e dall'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) ai sensi della direttiva (UE) 2015/849.

Il **numero 4 della lettera a)** delega il Governo all'adeguamento dell'ordinamento nazionale rispetto alla previsione dell'istituto del trattenimento temporaneo del denaro contante di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/1672. La relativa disciplina nazionale dovrà dunque prevedere le condizioni necessarie per l'applicazione di tale istituto, che deve avvenire con una decisione amministrativa.

Il **numero 5 della lettera a)** prevede che l'applicazione del sistema di sorveglianza sui movimenti transfrontalieri di denaro contante avvenga anche in relazione ai movimenti di denaro contante tra l'Italia e gli altri Stati membri dell'Unione europea. Questo criterio è conforme al considerando 9 del regolamento (UE) 1672/2018, che fa espressamente salva la possibilità per gli Stati membri di prevedere attraverso il diritto interno controlli ulteriori con riferimento ai movimenti di denaro contante nell'ambito delle frontiere interne dell'Unione europea, fermo restando il rispetto delle libertà fondamentali garantite dagli articoli 63 e 65 TFUE (divieto alle restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri e tra Stati membri e Paesi terzi).

Il **numero 6 della lettera a)** dispone che il Governo, nell'esercizio della delega legislativa, garantisca la celerità, l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa, della fase dell'accertamento delle violazioni e dei procedimenti sanzionatori.

Il **numero 7 della lettera a)** delega al Governo la definizione di un sistema sanzionatorio per la violazione degli obblighi di dichiarazione e informativa di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) 1672/2018. Il legislatore europeo ha lasciato agli Stati membri la facoltà di individuare le sanzioni applicabili in ipotesi di violazione degli obblighi di dichiarazione e informativa, purché le stesse siano efficaci, dissuasive e proporzionate (articolo 14). A tal proposito, è stato previsto che le sanzioni, di natura amministrativa, siano proporzionate alla gravità delle relative violazioni.

Il **numero 8 della lettera a)** delega il Governo a prevedere adeguate forme di scambio di informazioni, anche per via elettronica, tra le autorità competenti nazionali nonché con le omologhe autorità degli altri Stati membri, anche mediante collegamento diretto al Sistema informativo doganale (SID), e dei Paesi terzi. Questa previsione intende dare attuazione, in particolare, all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, il cui articolo 5 prevede la disciplina dello "scambio di informazioni attraverso il sistema di informazione doganale", nonché agli articoli 9, 10 e 11 del regolamento (UE) 2018/1672.

Il **numero 9 della lettera a)**, infine, prevede che, nell'esercizio della delega, il Governo assicuri il rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze stabilito dall'ordinamento nazionale, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 (recante "Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE") e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione").

Infine la **lettera b)** contiene l'esercizio della delega legislativa in relazione alle modifiche da apportare alla legge 17 gennaio 2000, n. 7 (c.d. Legge Oro), le cui disposizioni devono essere coordinate con la disciplina unionale anche al fine di evitare sovrapposizioni sia degli obblighi dichiarativi in materia di oro sia del relativo apparato sanzionatorio in caso di violazione. Viene previsto che l'invio delle dichiarazioni previste dalla stessa Legge Oro venga effettuato all'UIF, mentre le comunicazioni previste dall'articolo 1, comma 3, della stessa Legge Oro siano effettuate all'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM). Questa previsione si rende altresì necessaria sia per coordinare le competenze in subiecta materia dell'UIF e dell'OAM che per definire, ampliandone la portata, la nozione di oro da investimento, in modo da renderlo compatibile con l'articolo 2 del regolamento (UE) 2018/1672, che ha esteso, come indicato in premessa, la definizione di "denaro contante", che comprende ora anche i "beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore", specificamente individuati, nell'Allegato I del regolamento, in a) monete con un tenore in oro di almeno il 90% e b) lingotti in qualsivoglia forma (barre, pepite o aggregati) con un tenore in oro di almeno il 99,5%.

Con **lettera c)**, attraverso la delega legislativa al Governo, si intende dare effettiva attuazione all'articolo 8 del regolamento (UE) 2018/1672, che impone agli Stati membri di provvedere affinché le persone in entrata nell'Unione e in uscita dall'Unione o le persone che inviano dall'Unione o ricevono nell'Unione denaro contante non accompagnato siano informate dei loro diritti e obblighi. La lettera d), del comma 3, nell'ottica di corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2018/1672 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, specifica che la delega legislativa riguarda anche l'eventuale modifica e abrogazione della normativa vigente, per i settori interessati dalla normativa da attuare. Tale precisazione emerge dall'esigenza di evitare sovrapposizioni normative e difficoltà interpretative da parte degli operatori e delle autorità competenti a verificare l'osservanza delle prescrizioni dei regolamenti europei.

L'attuazione della delega non comporta di per sé nuovi o maggiori oneri e le attività delle autorità competenti (Agenzia delle dogane e dei monopoli e Guardia di finanza) ai sensi dei decreti legislativi di attuazione potranno essere svolte nell'ambito delle proprie attività istituzionali con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 4** dispone che dall'attuazione dell'articolo non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che l'amministrazione interessata provveda ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

*ART. 12 (Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 e per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario)*

L'articolo, al **comma 1**, reca la delega al Governo per adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativo alla



resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) 1060/2009, (UE) 648/2012, (UE) 600/2014, (UE) 909/2014 e (UE) 2016/1011.

Al **comma 2** sono contenute disposizioni per l'esercizio della delega di cui al comma 1 e della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341.

In particolare, il regolamento (UE) 2022/2554 *Digital Operational Resilience Act* (DORA) fa parte del pacchetto sulla finanza digitale (*Digital Finance Package*) presentato dalla Commissione europea il 24 settembre 2020 al fine di favorire lo sviluppo nell'Unione Europea di un settore finanziario competitivo. Il regolamento si inserisce in un lavoro più ampio per rafforzare la cybersecurity nei servizi finanziari e affrontare in generale i rischi operativi ed è stato approvato contestualmente a una direttiva europea volta a modificare la normativa settoriale già vigente in materia; inoltre, è finalizzato a realizzare un quadro normativo armonizzato e rafforzato da applicare, garantendo la proporzionalità, pressoché a tutto il settore finanziario, nonché ai soggetti terzi fornitori di servizi critici relativi alle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC). Il regolamento costituisce *lex specialis* rispetto alla direttiva (UE) 2022/2555 (cd. NIS 2) relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione, mentre autorità competenti saranno le autorità di vigilanza già competenti a livello europeo e nazionale.

Il regolamento si concentra su cinque blocchi normativi, vale a dire:

- prescrizioni relative alla *governance* e alla gestione dei rischi TIC, basate su principi chiave e requisiti comuni individuati dalle Autorità Europee di Vigilanza finanziaria (AEV), applicabili, tenendo conto del principio di proporzionalità, alle istituzioni finanziarie che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento;
- obblighi di segnalazione di incidenti rilevanti connessi alle TIC secondo criteri, modelli e meccanismi uniformi e semplificati;
- test di resilienza operativa digitale al fine di aggiornare e rivedere regolarmente i sistemi e gli strumenti di risposta agli attacchi informatici o alle interruzioni TIC e garantire in tal modo la resilienza operativa;
- gestione dei rischi derivanti da terze parti fornitrici di servizi TIC critici alle entità finanziarie, tramite la previsione di un quadro di sorveglianza indiretta;
- condivisione delle informazioni tra le entità finanziarie.

Come detto, il **comma 2** enuclea i principi e i criteri direttivi specifici sia per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/2554, sia per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556.

In particolare, la **lettera a)** prevede che il Governo, nell'apportare alla normativa vigente le occorrenti modifiche e integrazioni, anche al sistema sanzionatorio, incluso l'eventuale esercizio delle opzioni, anche mediante la normativa secondaria, previste dal regolamento (UE) 2022/2554, tenga conto degli orientamenti delle Autorità di europee di vigilanza, degli atti delegati adottati dalla Commissione europea e delle disposizioni correlate alla direttiva (UE) 2022/2555 relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione (**numero 1**), nonché della direttiva (UE) 2022/2557 relativa alla resilienza dei soggetti critici (**numero 2**).

La **lettera b)** assicura l'attribuzione alle autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) 2022/2554 di tutti i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori per l'attuazione del regolamento stesso e della direttiva (UE) 2022/2556, coerentemente con il riparto di competenze nel settore finanziario nazionale.

In base al disposto di cui alla **lettera c)**, alle autorità competenti deve essere conferito il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative previste dagli articoli 42, paragrafo 6, e 50 del regolamento (UE) 2022/2554, nel rispetto dei limiti edittali e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali che disciplinano l'irrogazione delle sanzioni e l'applicazione delle altre misure amministrative da parte delle autorità anzidette. Infine, la **lettera d)** prevede la possibilità di ricorrere alla disciplina secondaria da parte delle autorità competenti

Il **comma 3**, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

All'uopo, si evidenzia che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega, ricompresi nell'attività istituzionalmente svolta, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Pertanto, dalle disposizioni dell'articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**ART. 13 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724)**

L'articolo contiene, al **comma 1**, la delega al Governo, da esercitare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del **regolamento (UE) 2022/868**, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022.

Il **comma 2** contiene i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- designare una o più autorità, per i profili di competenza, quale Autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati e per la registrazione di organizzazioni per l'altruismo dei dati, così da garantire l'applicazione delle norme del regolamento conforme alla disciplina di protezione dati;
- definire le procedure per il coordinamento delle competenze, nell'ambito delle rispettive attribuzioni delle autorità designate e delle altre amministrazioni competenti, in relazione alla materia trattata, nel rispetto del principio di leale collaborazione;
- introdurre disposizioni organizzative e tecniche ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2022/868, per facilitare l'altruismo dei dati, stabilendo altresì le informazioni necessarie che devono essere fornite agli interessati in merito al riutilizzo dei loro dati nell'interesse generale;
- designare gli organismi competenti di cui all'articolo 7, anche avvalendosi di enti pubblici esistenti o di servizi interni di enti pubblici che soddisfino le condizioni stabilite dal regolamento (UE) 2022/868;

- garantire, conformemente alla normativa in materia di protezione dei dati personali, i presupposti di liceità per la trasmissione, a terzi, di dati personali a fini del riutilizzo di cui all'articolo 5, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 3;
- adeguare il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868, con previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni stesse, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2022/868;
- adeguare il sistema delle tutele, amministrativa e giurisdizionale vigente, alle fattispecie previste dagli articoli 9, paragrafo 2, 27 e 28 del regolamento (UE) 2022/868.

Il **comma 3** dispone che per attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo si evidenzia che gli ambiti di attività introdotti dal presente articolo ricadono nel perimetro operativo dei soggetti interessati dalla disposizione (Agid, ACN e Garante, peraltro interessati recentemente da importanti misure di potenziamento della propria capacità amministrativa) e non corrispondono a nuove funzioni, ma ad una declinazione diversa di quelle già svolte, che è dunque assicurata attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Pertanto, dalle disposizioni dell'articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

\*\*\* \*\*

Completa il disegno di legge l'**Allegato A**, nel quale sono elencate le seguenti direttive da recepire senza la necessità di introdurre ulteriori criteri e principi direttivi rispetto a quelli già recati dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012:

- 1) **Direttiva (UE) 2021/2101** del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali (Testo rilevante ai fini del SEE);
- 2) **Direttiva (UE) 2022/362** del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 febbraio 2022 che modifica le direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e (UE) 2019/520 per quanto riguarda la tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune infrastrutture;
- 3) **Direttiva (UE) 2022/542** del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto;
- 4) **Direttiva (UE) 2022/2041** del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea;
- 5) **Direttiva (UE) 2022/2381** del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate e relative misure (Testo rilevante ai fini del SEE);
- 6) **Direttiva (UE) 2022/2464** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità;

7) **Direttiva (UE) 2022/2523** del Consiglio del 14 dicembre 2022 intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione.

8) **Direttiva (UE) 2023/946** del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 che modifica la direttiva 2003/25/CE per quanto riguarda l'inclusione di requisiti di stabilità migliorati e l'allineamento di tale direttiva ai requisiti di stabilità definiti dall'Organizzazione marittima internazionale (Testo rilevante ai fini del SEE).

9) **Direttiva (UE) 2023/970** del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione (Testo rilevante ai fini del SEE).

10) **Direttiva (UE) 2023/977** del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio.

Relativamente agli effetti finanziari derivanti dal recepimento degli atti dell'Unione europea elencati nel citato Allegato A, si evidenzia che l'articolo 1 del presente disegno di legge prevede, in via generale, che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe stesse. Inoltre, qualora non sia possibile fare fronte alle maggiori spese con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni a legislazione vigente, si provvede, nei limiti occorrenti per l'adempimento di tali obblighi di recepimento, mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-bis della legge, 24 dicembre 2012, n. 234. In via del tutto subordinata, in caso di incapienza del menzionato fondo, il decreto legislativo adottato per il recepimento delle direttive inserite nell'Allegato A verrà emanato solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie a copertura dei relativi maggiori oneri, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), non essendo possibile, in considerazione della numerosità e dell'eterogeneità dei settori rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive inserite nell'Allegato, procedere alla determinazione degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle stesse.



## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

## PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

**1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.***

La legge 24 dicembre 2012 n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea", che ha abrogato e sostituito la legge 4 febbraio 2005, n. 11, stabilisce una specifica procedura di recepimento della normativa europea, che prevede la presentazione al Parlamento, da parte del Governo, di un disegno di legge annuale con il quale viene assicurato, mediante il conferimento di delega legislativa, il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea; a tale strumento della "legge di delegazione europea" si aggiunge quello della "legge europea", volta ad assicurare l'adeguamento periodico dell'ordinamento nazionale a quello europeo mediante norme di attuazione diretta.

In ossequio a quanto previsto dall'articolo 29 della citata legge n. 234 del 2012, è stato predisposto il disegno di legge di delegazione europea 2023, nel quale sono confluite le disposizioni di delega necessarie per dare attuazione alle direttive e agli altri atti dell'Unione europea che non sono state inserite nel precedente disegno di legge di delegazione europea 2021 - 2022, ora legge 4 agosto 2022, n. 127.

L'intervento normativo è coerente con l'azione di Governo finalizzata a realizzare un'attuazione rapida della normativa dell'Unione europea che eviti l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea.

**2) *Analisi del quadro normativo nazionale.***

Il disegno di legge di delegazione europea 2023 contiene, anzitutto, la delega legislativa al Governo per l'attuazione delle direttive contenute nell'articolato e nell'allegato A, rinviando, quanto alle procedure, ai criteri direttivi e ai termini per l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il disegno di legge contiene, inoltre, una delega legislativa di diciotto mesi per l'emanazione dei decreti legislativi recanti sanzioni penali ed amministrative per la violazione di precetti europei non trasfusi in leggi nazionali, perché contenuti o in direttive attuate con fonti non primarie, inidonee quindi a istituire sanzioni penali, o in regolamenti dell'Unione europea, direttamente applicabili. Reca, infine, norme contenenti principi e criteri direttivi per l'esercizio delle deleghe di recepimento di talune direttive e deleghe per l'adeguamento della normativa nazionale alla disciplina contenuta in regolamenti europei. L'analisi del quadro normativo nazionale è demandata alle relazioni ATN che saranno predisposte per i singoli decreti legislativi di attuazione.

**3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.***

Il disegno di legge di delegazione europea 2023 prevede alcuni interventi volti a rendere la normativa nazionale più coerente con quella europea. Tale coerenza è da perseguire con un maggiore impegno da parte dello Stato italiano a seguito e in considerazione dell'entrata in vigore del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea avvenuta il 1° dicembre 2009, che impone agli Stati membri un maggior rispetto della normativa europea. L'incidenza delle disposizioni contenute nel presente disegno di legge sull'ordinamento giuridico vigente sarà valutata nelle relazioni ATN dei singoli decreti legislativi di attuazione.

**4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali***

Il provvedimento è stato predisposto nel rispetto delle norme costituzionali, sia in relazione all'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo, sia in relazione al riparto di competenze legislative tra Stato e regioni.

**5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.***

Il disegno di legge rinvia, per quanto concerne le procedure per l'esercizio delle deleghe legislative, all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, il quale, al comma 7, prevede che i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie riservate alla competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, qualora queste ultime non abbiano provveduto con proprie norme attuative secondo quanto previsto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, entrino in vigore alla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa europea e perdano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa attuativa regionale o provinciale. Il potere sostitutivo dello Stato trova chiaro fondamento nella circostanza che l'Unione europea costituisce un'unione di Stati e che lo Stato nel suo complesso, nella qualità di interlocutore primario con l'Unione europea e i suoi Stati membri, rappresenta il soggetto responsabile dell'adempimento degli obblighi conseguenti. Di qui il corollario, a più riprese ribadito dalla Corte costituzionale, alla stregua del quale, ferma restando la competenza in prima istanza delle regioni e delle province autonome, allo Stato competono tutti gli strumenti necessari per non trovarsi impotente di fronte a violazioni di norme europee determinate da attività positive od omissive dei soggetti dotati di autonomia costituzionale. È inoltre prevista l'azione di rivalsa da parte dello Stato nei confronti delle regioni e degli enti locali, nei casi in cui lo Stato venga condannato al risarcimento dei danni per violazione del diritto dell'Unione europea per responsabilità imputabili agli enti territoriali, nelle materie di rispettiva competenza.

**6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.***

Le norme contenute nel disegno di legge non contrastano con i principi richiamati dall'articolo 118 della Costituzione.

**7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.***

Nel disegno di legge non sono contenute norme di rilegificazione e non si è fatto ricorso alla delegificazione; è richiamato, invece, l'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, che prevede, tra i principi e criteri di carattere generale per l'esercizio delle deleghe per l'attuazione delle direttive europee, un principio di semplificazione amministrativa, coerentemente con l'obiettivo della riduzione degli oneri amministrativi posto anche dalla Commissione europea.

**8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.***

Il precedente disegno di legge di delegazione europea 2020-2021 è stato approvato definitivamente dalla Camera dei deputati il 3 agosto 2022 ed è ora la legge 4 agosto 2022, n. 127; attualmente, pertanto, non vi sono disegni di legge di delegazione europea all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto del presente disegno di legge.

**PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE**

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Il provvedimento è finalizzato all'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea mediante il conferimento di deleghe legislative al Governo.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sussistono procedure di infrazioni in merito alle deleghe contenute nel disegno di legge di delegazione europea 2023.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non contrasta con obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea in ordine alle materie che sono oggetto delle disposizioni contenute nel disegno di legge.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo in ordine alle materie che sono oggetto delle disposizioni contenute nel disegno di legge.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

L'indicazione sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione europea sarà eventualmente contenuta nelle analisi tecnico-normative relative ai singoli decreti legislativi che saranno emanati nell'esercizio delle deleghe contenute nel disegno di legge.

**PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non sono state introdotte nel testo nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*



È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del provvedimento.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Non si ravvisano effetti abrogativi impliciti nelle disposizioni del presente disegno di legge.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Non sussistono disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica, né sussistono nel disegno di legge disposizioni derogatorie rispetto alla normativa vigente.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

L'articolo 1 del disegno di legge richiama, per quanto riguarda le procedure per l'esercizio delle deleghe, l'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, che al comma 5 prevede la delega al Governo per l'emanazione di eventuali disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati in attuazione delle deleghe contenute nel disegno di legge, da esercitare entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti legislativi.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Il presente disegno di legge contiene:

1. la delega legislativa al Governo per l'attuazione delle direttive contenute nell'articolato e nell'allegato A;
2. una delega legislativa di diciotto mesi per l'emanazione dei decreti legislativi recanti sanzioni penali ed amministrative per la violazione di precetti europei non trasfusi in leggi nazionali, perché contenuti o in direttive attuate con fonti non primarie, inidonee quindi a istituire sanzioni penali, o in regolamenti dell'Unione europea, direttamente applicabili;
3. deleghe per l'adeguamento della normativa nazionale alla disciplina contenuta in regolamenti europei.

Con riguardo al termine di esercizio della delega legislativa per l'attuazione delle direttive, l'articolo 1 del disegno di legge rinvia all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, il quale, a seguito della modifica introdotta dalla legge 29 luglio 2015, n. 115 - legge europea 2014, prevede che detto termine scada quattro mesi prima della scadenza del termine di recepimento indicato in ciascuna direttiva; per le direttive il cui termine di recepimento così determinato sia già scaduto o scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, il Governo è tenuto ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedano un termine di recepimento, la scadenza del termine di

delega è di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima. Con riguardo al termine di delega per la predisposizione dei decreti legislativi di adeguamento della normativa nazionale a regolamenti europei, questo è fissato dai relativi articoli.

**8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.***

Per la predisposizione del presente disegno di legge sono stati utilizzati, nei diversi settori di intervento, dati e riferimenti statistici già disponibili presso Amministrazioni ed enti pubblici. In ossequio a quanto previsto dall'articolo 29, comma 7, della legge n. 234 del 2012, la relazione illustrativa del disegno di legge di delegazione:

1. dà conto delle motivazioni che lo hanno indotto all'inclusione delle direttive dell'Unione europea in uno degli allegati, con specifico riguardo all'opportunità di sottoporre i relativi schemi di atti normativi di recepimento al parere delle competenti Commissioni parlamentari;
2. riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione, dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa alle eventuali inadempienze e violazioni da parte della Repubblica italiana di obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea;
3. fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea recepite o da recepire in via amministrativa;
4. dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive dell'Unione europea il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa;
5. fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea recepite con regolamento ai sensi dell'articolo 35, nonché l'indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di recepimento già adottati;
6. fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea che delegano alla Commissione europea il potere di adottare gli atti di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
7. fornisce l'elenco dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'Unione europea nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome. L'elenco è predisposto dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee in tempo utile e, comunque, non oltre il 15 gennaio di ogni anno.

## DISEGNO DI LEGGE

—

### CAPO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI PER IL RECEPIMENTO E L'ATTUAZIONE DEGLI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

##### Art. 1.

*(Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure e i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 2 a 13 della presente legge e all'annesso allegato A.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi di cui al comma 1, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui al medesimo comma 1. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della citata legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo succes-

sivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

#### Art. 2.

*(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)*

1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della medesima legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee recepite in via regolamentare o amministrativa ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

#### CAPO II

#### DELEGHE AL GOVERNO PER IL RECEPIMENTO DI DIRETTIVE EUROPEE

#### Art. 3.

*(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS2))*

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, il Governo, sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24

dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

*a)* individuare i criteri in base ai quali un ente pubblico può essere considerato pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2555;

*b)* escludere dall'ambito di applicazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2555 gli enti della pubblica amministrazione operanti nei settori di cui all'articolo 2, paragrafo 7, della direttiva medesima, compresi gli organismi di informazione per la sicurezza ai quali si applicano le disposizioni della legge 3 agosto 2007, n. 124;

*c)* avvalersi della facoltà di cui all'articolo 2, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2022/2555, prevedendo che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta delle competenti amministrazioni, siano esentati soggetti specifici che svolgono attività nei settori ivi indicati o che forniscono servizi esclusivamente agli enti della pubblica amministrazione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, della medesima direttiva;

*d)* confermare la distinzione tra l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, quale autorità nazionale competente e punto di contatto, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2022/2555, e le autorità di settore operanti negli ambiti di cui agli allegati I e II alla medesima direttiva;

*e)* in relazione all'istituzione del gruppo di risposta agli incidenti di sicurezza informatica (CSIRT), di cui all'articolo 10 della direttiva (UE) 2022/2555, confermare le disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, in materia di istituzione del CSIRT Italia, nonché ampliare quanto previsto dal medesimo decreto legislativo prevedendo la collaborazione tra tutte le strutture pubbliche con funzioni di Computer Emergency Response Team (CERT) coinvolte in caso di eventi malevoli per la sicurezza informatica;

*f)* prevedere un regime transitorio per i soggetti già sottoposti alla disciplina del

decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1148, ai fini della migliore applicazione delle disposizioni previste dalla direttiva (UE) 2022/2555;

*g)* prevedere meccanismi che consentano la registrazione dei soggetti essenziali e importanti, di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2022/2555, per la comunicazione dei dati previsti dal paragrafo 4 del medesimo articolo 3;

*h)* introdurre nella legislazione vigente, anche in materia penale, le modifiche necessarie al fine di assicurare il corretto recepimento nell'ordinamento nazionale delle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2555 in materia di divulgazione coordinata delle vulnerabilità;

*i)* definire le competenze dell'Agenzia per l'Italia digitale e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in relazione alle attività previste dal regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014;

*l)* rivedere il sistema sanzionatorio e il sistema di vigilanza ed esecuzione, in particolare:

1) prevedendo sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive rispetto alla gravità della violazione degli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2022/2555, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, introducendo strumenti deflativi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere;

2) prevedendo che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, per incrementare la dotazione del bilancio dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

*m)* assicurare il migliore coordinamento tra le disposizioni adottate ai sensi

del presente articolo per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 4 della presente legge per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, nonché le disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, e quelle adottate ai sensi dell'articolo 12 della presente legge per l'adeguamento a quest'ultimo e per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022;

n) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

#### Art. 4.

*(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio)*

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) escludere dall'ambito di applicazione delle disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2022/2557 gli enti della pubblica amministrazione operanti nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 6, della direttiva medesima, compresi gli organismi di informazione per la sicurezza ai quali si applicano le disposizioni della legge 3 agosto 2007, n. 124;

b) avvalersi della facoltà di cui all'articolo 1, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2022/2557, prevedendo che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle competenti ammi-

nistrazioni di settore, siano individuati gli specifici soggetti critici la cui attività principale ricade nei settori ivi indicati o che forniscono servizi esclusivamente agli enti della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, paragrafo 6, della medesima direttiva, ai quali non si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni di attuazione dell'articolo 11 e dei capi III, IV e VI della medesima direttiva;

*c)* istituire o designare, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2022/2557, una o più autorità competenti, con riferimento ai settori di cui all'allegato alla medesima direttiva; in caso di istituzione o designazione di un'unica autorità competente, istituire o designare presso quest'ultima un punto di contatto unico, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2557;

*d)* istituire o designare, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2557, un punto di contatto unico, cui sono attribuite anche le funzioni di assicurare il collegamento con la Commissione europea e la cooperazione con i Paesi terzi, di coordinare le attività di sostegno di cui all'articolo 10 della citata direttiva (UE) 2022/2557, di ricevere da parte dei soggetti critici, contestualmente alle autorità competenti di cui alla lettera *c)* del presente comma, le notifiche degli incidenti ai sensi dell'articolo 15 della medesima direttiva (UE) 2022/2557, di promuovere le attività di ricerca e formazione in materia di resilienza delle infrastrutture critiche, nonché di coordinare l'attività delle autorità competenti di cui alla lettera *c)*;

*e)* avvalersi della facoltà, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera *a)*, della direttiva (UE) 2022/2557, di individuare servizi essenziali aggiuntivi rispetto all'elenco contenuto nell'atto delegato di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della medesima direttiva;

*f)* prevedere che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva (UE) 2022/2557, le soglie ivi previste possano essere presentate come tali o in forma aggregata;



g) prevedere, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2022/2557, ove necessario, misure atte a conseguire un livello di resilienza più elevato per i soggetti critici del settore bancario, del settore delle infrastrutture dei mercati finanziari e del settore delle infrastrutture digitali;

h) introdurre, ai sensi dell'articolo 22 della direttiva (UE) 2022/2557, sanzioni penali e amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive, anche, ove necessario, in deroga a quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché introdurre strumenti deflativi del contenzioso, quali, in particolare, la diffida ad adempiere;

i) prevedere che le autorità di cui alla lettera c) possano irrogare sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 22 della direttiva (UE) 2022/2557;

l) prevedere la facoltà, anche per le autorità di cui alla lettera c), nell'ambito delle rispettive competenze, di adottare una disciplina secondaria, secondo quanto previsto dalle disposizioni attuative del presente articolo;

m) assicurare, in attuazione degli articoli 1, 4, 6, 8, 9, 19 e 21 della direttiva (UE) 2022/2557, il coordinamento tra le disposizioni adottate per il recepimento della medesima direttiva, le disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, nonché le disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, ivi comprese le disposizioni nazionali di adeguamento a quest'ultimo;

n) curare il coordinamento delle disposizioni vigenti, operando le necessarie modifiche o abrogazioni espresse e, in particolare, modificando o abrogando l'articolo 211-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché, ai sensi dell'articolo 27 della direttiva (UE) 2022/2557, il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61;

o) nell'attuazione del presente articolo, tenere ferme le vigenti attribuzioni

dell'autorità giudiziaria relativamente alla ricezione delle notizie di reato, del Ministero dell'interno in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di difesa civile, del Ministero della difesa in materia di difesa e sicurezza dello Stato, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, del Ministero delle imprese e del *made in Italy* in materia di resilienza fisica delle reti nonché dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in materia di cybersicurezza e resilienza nazionale nello spazio cibernetico, istituendo un tavolo di coordinamento tra il punto di contatto unico di cui alle lettere *c)* e *d)* e la Commissione interministeriale tecnica di difesa civile in relazione alla formulazione e attuazione degli obiettivi di resilienza nazionale. Restano ferme le attribuzioni degli organismi preposti alla tutela della sicurezza nazionale ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124.

Art. 5.

*(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE)*

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

*a)* apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, all'eventuale esercizio delle opzioni ivi previste nonché all'applicazione delle pertinenti norme tecniche di recepimento della direttiva, tenendo conto, ove opportuno, degli

orientamenti dell’Autorità bancaria europea;

*b)* apportare alla normativa vigente ogni modifica e integrazione necessaria ad assicurare l’adeguatezza, l’efficacia e l’efficienza del quadro normativo nazionale, modificando, in particolare, il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, al fine di assicurare l’opportuno coordinamento tra la disciplina nazionale in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, ivi compreso il relativo impianto sanzionatorio, e quella di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167;

*c)* garantire la coerenza della disciplina nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167 con il quadro normativo dell’Unione europea in materia di tutela dei consumatori e dei debitori nonché con le norme in materia di protezione dei dati personali;

*d)* individuare una o più autorità, dotate di indipendenza, anche finanziaria, competenti a esercitare le attività di vigilanza nonché le funzioni e i compiti previsti dalla direttiva (UE) 2021/2167, compresi lo scambio di informazioni e il coordinamento con le autorità competenti degli Stati membri e la pubblicazione nei propri siti *internet* istituzionali dell’elenco dei gestori di crediti autorizzati e delle disposizioni nazionali, primarie e secondarie, di recepimento della citata direttiva (UE) 2021/2167, attribuendo loro tutti i poteri di vigilanza, indagine e intervento previsti dalla medesima direttiva; nel caso di individuazione di più autorità, identificare l’autorità competente come punto unico di contatto per lo scambio di informazioni e il coordinamento con le autorità competenti degli Stati membri;

*e)* prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria, in particolare adottata dall’autorità o dalle autorità individuate ai sensi della lettera *d)*, nell’ambito e per le finalità specificamente previsti dalla direttiva (UE) 2021/2167 e dagli orientamenti dell’Autorità bancaria europea;

f) apportare alla disciplina vigente le modifiche opportune per attribuire all'autorità o alle autorità individuate ai sensi della lettera d) il potere di applicare le sanzioni amministrative e i provvedimenti correttivi previsti dall'articolo 23 della direttiva (UE) 2021/2167 nei casi di violazione delle disposizioni di recepimento e di attuazione della medesima direttiva (UE) 2021/2167 e di quelle emanate in attuazione del presente articolo, nonché per provvedere al coordinamento tra tali modifiche e le vigenti disposizioni nazionali che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'autorità competente o delle autorità competenti individuate ai sensi della lettera d), nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti da tali disposizioni.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### Art. 6.

*(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro)*

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione della direttiva (UE) 2022/431, in particolare attraverso la pre-

visione di obblighi specifici del datore di lavoro, anche in materia di formazione ovvero informazione, in ragione dei nuovi livelli di rischio individuati;

b) aggiornare l'attuale sistema di sorveglianza sanitaria, al fine del suo adeguamento alla valutazione dello stato di salute dei lavoratori adibiti ad attività nelle quali sono o possono essere esposti a specifici agenti cancerogeni o mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro.

#### Art. 7.

*(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2380, che modifica la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio, e per l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139, che modifica la direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio)*

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2380 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, nonché per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2022/2380 nell'ordinamento nazionale, tenendo conto anche di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima;

b) introdurre nel decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, ulteriori sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dis-

suasive per le violazioni degli obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2022/2380;

c) apportare al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurarne la coerenza con l'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018.

#### Art. 8.

*(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti)*

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 della Commissione, del 12 dicembre 2022, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, le modifiche e le integrazioni necessarie ai fini del recepimento delle disposizioni contenute nella direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 e inerenti ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e alle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, e in particolare funzionali a:

1) prevedere la deroga per i materiali di pre-base, qualora questi ultimi siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da taluni organismi nocivi;

2) prevedere la deroga per i materiali di base, qualora questi ultimi siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da taluni organismi nocivi;

3) prevedere la deroga per i materiali certificati, qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da taluni organismi nocivi;

4) prevedere la deroga per i materiali CAC (conformità agricola comunitaria), qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da taluni organismi nocivi;

5) modificare le parti 1, 2 e 4 dell'allegato II al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, relativamente all'elenco degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena e alle azioni da intraprendere contro di essi;

*b)* adeguare le misure transitorie previste dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, a quanto stabilito dalla direttiva (UE) 2022/2438 in modo da consentire la commercializzazione di sementi e plantule prodotte a partire da piante madri di pre-base, di base e certificate o da materiali CAC esistenti prima del 1° gennaio 2017 e che sono stati ufficialmente certificati o che soddisfano le condizioni per essere qualificati come materiali CAC anteriormente al 31 dicembre 2029;

*c)* apportare al testo del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, le modifiche necessarie a correggere il difetto di coordinamento ravvisabile tra il comma 7 e i restanti commi dell'articolo 86;

*d)* apportare al testo del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, le modifiche necessarie a correggere gli articoli 37, comma 2, 40, comma 1, e 56, comma 5, al fine di garantire una corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni in questione.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri

per la finanza pubblica. L'amministrazione competente provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### Art. 9.

*(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento delle direttive (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, e 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, e della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

*a)* rafforzare la struttura organizzativa dell'autorità nazionale competente, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in considerazione dell'ampliamento dei compiti da svolgere anche verso nuovi settori e tenuto conto dell'incrementata rilevanza, anche sotto l'aspetto economico, dei provvedimenti decisori adottati dalla stessa autorità;

*b)* istituire un'autorità nazionale competente responsabile dell'attuazione della normativa correlata al nuovo sistema per lo scambio di quote di emissione « ETS II », in ragione dell'autonomia tecnica e normativa nonché della specificità di tale ambito;



c) ottimizzare e informatizzare le rinnovate e aggiuntive procedure rientranti nel Sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (*European Union emissions trading system* – EU ETS), coordinando e integrando tali procedure con il sistema informatizzato già esistente nel Portale ETS di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;

d) rivedere e adeguare il sistema sanzionatorio al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di conseguire una maggior efficacia nella prevenzione delle violazioni anche nei nuovi settori inclusi o ampliati;

e) assegnare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di nuova istituzione e destinare gli stessi al miglioramento delle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonché alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

f) abrogare espressamente le disposizioni incompatibili e coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, assicurando la neutralità sui saldi di finanza pubblica nell'attribuzione delle quote dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione.

### CAPO III

#### DELEGHE AL GOVERNO PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE A REGOLAMENTI EUROPEI

##### Art. 10.

*(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/2036, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione*

*indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2036 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### Art. 11.

*(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione, dell'11 maggio 2021, con facoltà per il Governo medesimo di emanare disposizioni integrative e correttive entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al presente comma.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, le modifiche necessarie al fine di dare piena attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, prevedendo:

1) la conferma delle autorità competenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 195 del 2008;

2) l'esercizio, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e del Corpo della guardia di finanza, dei poteri e delle facoltà loro attribuiti dall'ordinamento nazionale al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1672 e ai fini dell'attuazione dell'obbligo di informativa di cui all'articolo 4 del citato regolamento (UE), garantendo la celerità, l'economicità e l'efficacia dei controlli di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento (UE);

3) l'esecuzione, a cura delle autorità competenti, di controlli basati sull'analisi dei rischi, anche mediante procedimenti informatici, in conformità all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1672;

4) la disciplina dell'istituto del trattamento temporaneo del denaro contante, di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/1672, tenendo conto delle disposizioni previste dal codice di procedura penale;

5) l'applicazione del sistema di sorveglianza sui movimenti transfrontalieri di denaro contante anche ai movimenti di denaro contante tra l'Italia e gli altri Stati membri;

6) la celerità, l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa, dell'accertamento delle violazioni e dei procedimenti sanzionatori;

7) la definizione del sistema sanzionatorio per la violazione degli obblighi di di-

chiarazione e di informativa di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) 2018/1672 attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni;

8) adeguate forme di scambio di informazioni, anche per via elettronica, tra le autorità competenti nazionali nonché tra esse e le omologhe autorità degli altri Stati membri, anche mediante collegamento diretto al Sistema informativo doganale, e quelle dei Paesi terzi;

9) il rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze stabilito dall'ordinamento nazionale, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

b) apportare alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, le modifiche necessarie per coordinarne le disposizioni con quanto previsto dal regolamento (UE) 2018/1672, evitando la sovrapposizione di obblighi dichiarativi in materia di oro, precisandone i presupposti, le modalità, i termini e il relativo apparato sanzionatorio in caso di violazione nonché prevedendo l'invio delle dichiarazioni di cui alla medesima legge 17 gennaio 2000, n. 7, all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia e delle comunicazioni previste dall'articolo 1, comma 3, della medesima legge n. 7 del 2000 all'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, istituito ai sensi dell'articolo 128-*undecies* del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

c) prevedere che, attraverso apposite campagne di informazione, le persone in entrata o in uscita dall'Unione europea e le persone che inviano o ricevono nell'Unione europea denaro contante non accompagnato siano informate dei loro diritti e obblighi a norma del regolamento (UE) 2018/1672;

d) prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina e alle finalità del regolamento (UE) 2018/1672 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, le occorrenti modificazioni e abrogazioni della normativa vigente, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione dei medesimi

regolamenti e di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

Art. 12.

*(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011, e per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556, che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, nonché per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente, compreso il sistema sanzionatorio, le modifiche e integrazioni necessarie all'adeguamento dell'ordinamento giuridico nazionale al regolamento (UE) 2022/2554 e al recepimento della direttiva (UE) 2022/2556, con l'eventuale esercizio, anche mediante la normativa secondaria di cui alla lettera d) del presente comma, delle opzioni previste dal regolamento (UE) 2022/2554. Nell'adozione di tali modifiche e integrazioni il Governo tiene conto degli orientamenti delle autorità di vigilanza europee, degli atti delegati adottati dalla Commissione europea e delle dispo-

sizioni legislative nazionali di recepimento delle seguenti direttive strettamente correlate al regolamento (UE) 2022/2554:

1) direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, di cui all'articolo 3 della presente legge;

2) direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, di cui all'articolo 4 della presente legge;

*b)* assicurare che alle autorità competenti, individuate ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, e dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2022/2554, siano attribuiti tutti i poteri di vigilanza, di indagini e sanzionatori per l'attuazione del regolamento (UE) 2022/2554 e della direttiva (UE) 2022/2556, coerentemente con il riparto di competenze nel settore finanziario nazionale;

*c)* attribuire alle autorità di cui alla lettera *b)* il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative previste dagli articoli 42, paragrafo 6, e 50 del regolamento (UE) 2022/2554, nel rispetto dei limiti editali e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali che disciplinano l'irrogazione delle sanzioni e l'applicazione delle altre misure amministrative da parte delle autorità anzidette, avuto riguardo al riparto di competenze nel settore finanziario nazionale;

*d)* prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità indicate alla lettera *b)* secondo le rispettive competenze.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### Art. 13.

*(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del re-*

*golamento (UE) 2022/868, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dell'Agenzia per l'Italia digitale, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

*a)* designare una o più autorità, per i profili di competenza, quali autorità competenti ai sensi degli articoli 13 e 23 del regolamento (UE) 2022/868, attribuendo a ciascuna le relative funzioni nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 26 e fermo restando il rispetto dell'articolo 1, paragrafo 3, del medesimo regolamento (UE);

*b)* definire le procedure per il coordinamento delle competenze delle autorità designate e delle altre amministrazioni competenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, in relazione alla materia trattata, nel rispetto del principio di leale collaborazione;

*c)* introdurre disposizioni organizzative e tecniche ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2022/868, per facilitare l'altruismo dei dati, come definito ai sensi dell'articolo 2, numero 16), del medesimo regolamento (UE), stabilendo altresì le informazioni necessarie che devono essere fornite agli interessati in merito al riutilizzo dei loro dati nell'interesse generale;

*d)* designare gli organismi competenti di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2022/868, anche avvalendosi di enti pubblici esistenti o di servizi interni di enti pubblici che soddisfino le condizioni stabilite dal medesimo regolamento (UE);

e) garantire, conformemente alla normativa in materia di protezione dei dati personali, i presupposti di liceità per la trasmissione di dati personali a terzi, ai fini del riutilizzo di cui all'articolo 5, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/868;

f) adeguare il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868, con previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni stesse, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2022/868;

g) adeguare il vigente sistema delle tutele amministrativa e giurisdizionale alle fattispecie previste dagli articoli 9, paragrafo 2, 27 e 28 del regolamento (UE) 2022/868.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



ALLEGATO A  
(articolo 1, comma 1)

1) Direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali (Testo rilevante ai fini del SEE).

2) Direttiva (UE) 2022/362 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2022, che modifica le direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e (UE) 2019/520 per quanto riguarda la tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune infrastrutture.

3) Direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile 2022, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto.

4) Direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea.

5) Direttiva (UE) 2022/2381 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate e relative misure (Testo rilevante ai fini del SEE).

6) Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (Testo rilevante ai fini del SEE).

7) Direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione.

8) Direttiva (UE) 2023/946 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che modifica la direttiva 2003/25/CE per quanto riguarda l'inclusione di requisiti di stabilità migliorati e l'allineamento di tale direttiva ai requisiti di stabilità definiti dall'Organizzazione marittima internazionale (Testo rilevante ai fini del SEE).

9) Direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione (Testo rilevante ai fini del SEE).

10) Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



\*19PDL0049980\*